

28.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
ALFANO: Impianti turistico-sportivi nel comprensorio della Duchessa sito nel comune di Borgorose (Rieti) (4-02175) (risponde BADINI CONFALONIERI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	982	CESARONI: Servizio telefonico in alcuni centri dei Castelli romani con particolare riferimento al comune di Genzano di Roma (4-02909) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . . 986
ALFANO: Per la fornitura di adeguati quantitativi di marche da bollo agli sportelli degli uffici del registro preposti alla bollazione di documenti (4-02769) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	982	CHIARANTE: Provvidenze a favore della Valle Seriana (Bergamo) danneggiata dall'alluvione (4-00720) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . . 987
ALLOCCA: Mancato rilascio del certificato di disoccupazione al profugo libico Michele Crispino, assunto in via provvisoria dalla direzione provinciale delle poste di Napoli (4-02357) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	983	CIAMPAGLIA: Sulla certificazione richiesta dal Ministero delle finanze per il rimborso dell'imposta di registro a ditte appaltatrici dell'ANAS (4-02274) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . . 988
ANSELMI TINA: Teletrasmissione di dibattiti sul tema <i>Un nuovo diritto di famiglia</i> (4-02510) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	984	CICCARDINI: Sull'importo unico della tassa di concessione governativa per la partecipazione alle gare di appalto per i lavori dello Stato ed enti pubblici (4-02911) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . . 988
CAROLI: Per l'accoglimento delle domande relative all'integrazione del prezzo dell'olio d'oliva, inoltrate dopo la scadenza dei termini (4-01396) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	984	CORGHI: Sull'esclusione dei figli degli emigrati italiani in Lussemburgo dalla scuola europea (4-02732) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . . 989
CATALDO: Revoca da parte dell'ESA per la Puglia e Lucania della quota integrativa di terreno concessa a Francesco Di Marsico (4-01084) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	984	D'ANIELLO: Sul comportamento della prefettura di Avellino in occasione di un incidente stradale verificatosi il 22 novembre 1970 in contrada Lazzaretto del comune di Caposele (Avellino) (4-01955) (risponde SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . . 990
CATTANEI: Per lo snellimento delle operazioni doganali (4-02270) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	985	D'AURIA: Per la concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto e del relativo assegno vitalizio all'ex combattente Aniello Ciccarelli da Napoli (4-02117) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . . 992
CAVALIERE: Sui criteri di delimitazione delle zone vietate all'azione di difesa antigrandine (4-01064) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	986	DELFINO: Per la concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto e del relativo assegno vitalizio all'ex combattente Marino Tiburzi da Civitella del Tronto (Teramo) (4-01469) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . . 992

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

	PAG.		PAG.
DELLA BRIOTTA: Per la ristrutturazione e l'ammodernamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano (4-02818) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	992	LA BELLA: Concessione della licenza ai militari per votare in occasione delle elezioni amministrative del 26-27 novembre 1972 (4-02635) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	998
DE MICHELI VITTURI: Per la ripresa economica dello Spilimberghese (Pordenone) e per la concessione della Cassa integrazione guadagni ai dipendenti delle industrie della zona in crisi (4-00264) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	993	LUCCHESI: Per la ristrutturazione e lo sviluppo della bieticoltura in relazione alla crisi in atto nel settore (4-01809) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	998
DE VIDOVIČH: Per la stipula dei contratti di compravendita delle case di abitazione di proprietà demaniale site in via Hostry a Trieste (4-01706) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	994	MAGGIONI: Per l'elaborazione da parte del CONI di un « codice dello sport » concernente la disciplina del diritto-dovere sportivo (4-01627) (risponde BADINI CONFALONIERI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	999
ERMINERO: Per l'installazione di ripetitori TV in Valpantena e Valpolicella (Verona) (4-02612) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	995	MENICACCI: Per la concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto e del relativo assegno vitalizio all'ex combattente Ernesto Battisti di Poggio Bustone (Rieti) (4-00533) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	999
FLAMIGNI: Riconsegna dell'immobile ex GIL adibito a scuola elementare in San Giorgio di Piano (Bologna) (4-00574) (risponde EVANGELISTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> ) . . . . .	995	MENICACCI: Sulla sospensione dal servizio di Giuseppe Chirico, direttore sanitario dell'ospedale provinciale di Spoleto (Perugia) (4-01958) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	999
FLAMIGNI: Per la tutela dei lavoratori dell'azienda agricola Paolucci di Salbagnone di Forlimpopoli (Forlì) (4-02233) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	996	MENICACCI: Per il rilascio di licenza di agenzia di viaggio alla « Pro Civitate Cristiana » di Assisi (4-02721) (risponde BADINI CONFALONIERI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	1000
FUSARO: Sui criteri di nomina dei componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi della carriera di concetto dell'Amministrazione delle finanze (4-02661) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	996	MENICACCI: Per l'affidamento al comune di Foligno (Perugia) di una delle copie esistenti della prima stampa della <i>Divina commedia</i> (4-03162) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1000
GARGANO: Sugli eventuali riconoscimenti e titoli onorifici concessi agli impiegati statali collocati a riposo con 40 anni di servizio (4-03170) (risponde GAVA, <i>Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione</i> ) . . . . .	997	MESSENI NEMAGNA: Provvedimenti in favore degli agricoltori pugliesi e in particolare delle province di Bari e Foggia, danneggiati da nubifragi (4-01542) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	1001
GUARRA: Per la concessione dell'Ordine di Vittorio Veneto e del relativo assegno vitalizio all'ex combattente Giovanni Bennato di Napoli (4-01535) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	997	MICELI: Per lo snellimento della procedura di certificazioni a fini pensionistici presso il distretto militare di Palermo (4-02701) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i> ) . . . . .	1001
IANNIELLO: Per l'applicazione del contratto dei marittimi al personale di camera e di cucina imbarcato sui traghetti delle ferrovie dello Stato di Civitavecchia (Roma) e di Messina (4-02632) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	997	MIRATE: Provvidenze in provincia di Cuneo, Alessandria ed Asti, agli agricoltori colpiti da grandinate e nubifragi nel luglio 1972 (4-01198) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	1002

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

PAG.	PAG.		
NAHOUM: Sull'acquisto di attrezzature meccanografiche ed elettroniche per il funzionamento dell'anagrafe tributaria (4-02531) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1002	ROBERTI: Sulla sospensione dei lavori per la costruzione della centrale termoelettrica dell'ENEL di Tor del Sale di Piombino (Livorno) (4-02684) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	1009
NICCOLAI CESARINO: Per la definizione dei contratti di acquisto e riscatto di alloggi IACP costruiti ai sensi della legge 27 aprile 1962, n. 231 (4-02748) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1003	SACCUCCI: Per lo snellimento della procedura di pagamento del dazio a carico dei floricoltori del Lazio, in particolare di Santa Marinella (Roma) (4-01304) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1010
NICCOLAI GIUSEPPE: Per impedire lo sfratto dagli appartamenti ai pensionati dell'ENEL e dell'ex Larderello, in provincia di Pisa (4-00026) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	1004	SANTAGATI: Per la trasformazione da locale a provinciale dell'ufficio postale di Augusta (Siracusa) (4-03020) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	1011
NICCOLAI GIUSEPPE: Presunto annullamento della visita a Roma di una missione economica greca da parte del Ministero degli affari esteri (4-02298) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	1004	SANZA: Sulla ventilata soppressione, entro il 1976, delle intendenze di finanza e sull'attribuzione agli istituendi uffici provinciali del contenzioso IVA (4-02399) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1011
NICCOLAI GIUSEPPE: Sulla situazione del personale della costruenda centrale dell'ENEL di Torre del Sale di Piombino (Livorno) (4-02331) (risponde FERRI MAURO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	1004	SAVOLDI: Provvedimenti a favore dei comuni della Valle Seriana (Bergamo), colpiti dal nubifragio del 10 luglio 1972 (4-00643) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	1012
PEZZATI: Presunta esclusione di biologi dalla direzione dei gabinetti di analisi a scopo di accertamento diagnostico (4-02765) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	1005	SPONZIELLO: Per il riconoscimento ai biologi del diritto all'esercizio della professione nell'ambito della mutualità (4-01761) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	1013
PISICCHIO: Per il convenzionamento dei biologi con enti mutualistici (4-01342) (risponde GASPARI, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	1006	TANI: Per la costruzione delle varianti di Levane e Bucine (Arezzo) sulla strada statale n. 540 della Valdambra (4-01235) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) . . . . .	1014
PISICCHIO: Interventi CEE a favore degli operatori agricoli degli Stati membri (4-02401) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	1007	TOZZI CONDIVI: Per la modifica della procedura di presentazione dei ricorsi alla commissione imposte, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (4-02681) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1014
POLI: Per lo sdoppiamento delle prime classi dell'istituto commerciale di Cecina (Livorno) (4-02279) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	1007	TOZZI CONDIVI: Sull'incompatibilità delle norme del piano Mansholt con quelle in corso di approvazione da parte della Regione Valle di Aosta (4-03113) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	1015
POLI: Per la fornitura di marche e carta da bollo agli uffici finanziari (4-02887) (risponde VALSECCHI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1008	TRAVERSA: Per l'estensione a tutti gli ex combattenti dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 (4-00986) (risponde EVANGELISTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> ) . . . . .	1016
RICCIO STEFANO: Servizio di recapito e trasporto della corrispondenza in comune di Ischia (Napoli) (4-02922) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	1008		

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

	PAG.
TREMAGLIA: Provvedimenti a favore delle zone della Valle Seriana (Bergamo) colpite da una recente alluvione (4-00690) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	1016
TREMAGLIA: Sull'esclusione della Rhodesia dalla XX Olimpiade (4-01365) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	1017
TREMAGLIA: Sulle dichiarazioni rilasciate dal presidente del CONI in relazione ad un suo viaggio in Cina (4-01593) (risponde BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	1018
TRIPODI GIROLAMO: Sui disagi degli studenti dei comuni della vallata dello Stilaro (Reggio Calabria) dovuti al pessimo funzionamento dei servizi di trasporto (4-03178) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	1019
VERGA: Provvedimenti a favore dell'emigrato Giuseppe Monfrini, in carcere in Algeria (4-02453) (risponde ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	1019
ZURLO: Esclusione dell'oleificio cooperativo coltivatori diretti di Ostuni (Brindisi) dai finanziamenti di impianti collettivi concessi ai sensi della legge 4 agosto 1971, n. 592 (4-02426) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	1019

ALFANO E MENICACCI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali siano le ragioni che ostano ad una sollecita realizzazione degli impianti turistico-sportivi nel comprensorio della « Duchessa » sito nel comune di Borgorose (Rieti).

Tenuto conto che da oltre due anni è stata aperta al traffico l'autostrada Roma-L'Aquila che pone la suddetta località a circa 40 minuti dalla capitale, chiede di conoscere: il nominativo della impresa cui è affidata la realizzazione del complesso nonché il tempo fissato per l'inizio dei lavori e loro durata.

Se ritenga necessario impartire specifiche disposizioni per una sollecita ed ormai inderogabile realizzazione dell'opera in considerazione del fatto che la creazione del complesso risolverebbe gli innumerevoli problemi

— non soltanto di occupazione — della popolazione locale da troppo tempo in attesa.  
(4-02175)

RISPOSTA. — La valorizzazione turistica dei Monti della Duchessa, in territorio reatino, è stata prevista nel « piano di sviluppo turistico del comprensorio del Terminillo e dell'alta valle del Tronto » approntato a cura della Cassa per il mezzogiorno. Dalle indicazioni di massima emerse dal suddetto piano, la stessa Cassa ha deciso due anni fa, di promuovere la stesura di un progetto per la costruzione di una strada, dallo svincolo autostradale di Torano alla valle dell'Asino.

Nelle more di approntamento e di approvazione del progetto, un gruppo privato la *International Tourist*, cui si è associato un gruppo pubblico la INSUD, ha effettuato, con esito positivo, sperimentazioni sul posto dirette ad accertare le condizioni di innevamento della zona.

Nel frattempo, il CIPE ha deciso di promuovere un progetto speciale per la valorizzazione turistica dei Monti della Duchessa e del Velino, ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853. In data 17 ottobre 1972, la delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso la Cassa per il mezzogiorno ha approvato il progetto di massima della strada di penetrazione al massiccio della Duchessa.

Al riguardo, l'ente provinciale per il turismo di Rieti ritiene che, quanto prima, saranno effettuate le seguenti operazioni:

1) fusione dei gruppi operativi mediante la costituzione di una apposita società con assegnazione del 51 per cento del pacchetto azionario alla INSUD;

2) redazione del progetto esecutivo della strada, a cura della Cassa per il mezzogiorno;

3) piano operativo, per altro già iniziato a cura della nuova società e espletamento dei successivi adempimenti di carattere urbanistico.

Il piano del bacino sciistico, in seguito alle sperimentazioni che si svolgono da due anni sul posto, con l'impiego di mezzi meccanici e di speciali attrezzature, risulta già definito.

*Il Ministro:* BADINI CONFALONIERI.

ALFANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che gli sportelli degli uffici del registro preposti alla bollazione di documenti sono normalmente sprovvisti delle relative marche da bollo da ap-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

porre ai documenti con la conseguenza che gli utenti — in maggior parte avvocati — dopo aver effettuato lunghe file per conoscere l'importo delle marche da applicare, sono costretti a recarsi al più vicino rivenditore di valori bollati e quindi tornare ancora una volta presso i suddetti sportelli per annullare le marche — se ritenga necessario disporre con urgenza che i suddetti sportelli siano forniti di adeguati quantitativi di marche da bollo per eliminare la causa di tanto inutile quanto fastidiosa perdita di tempo. (4-02769)

**RISPOSTA.** — Da oltre un trentennio la distribuzione primaria dei valori bollati è affidata dagli istituti di credito, i quali vi provvedono in base ad apposite convenzioni.

Finora il sistema prescelto e l'organizzazione stessa del servizio da parte dei menzionati enti non hanno dato luogo a segnalazioni di rilievo, ed anche i fatti che emergono dalla interrogazione appaiono chiaramente indicativi di situazioni episodiche e contingenti.

Di fronte a casi di questo genere, l'amministrazione ha la possibilità di intervenire con opportune disposizioni correttive, senza dover modificare la struttura del sistema distributivo innanzi ricordato.

È necessario perciò che in relazione a tale eventualità la indicazione delle situazioni di disagio sia opportunamente accompagnata da un'adeguata localizzazione degli uffici, presso i quali gli inconvenienti si sono verificati.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

**ALLOCCA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che i profughi dalla Libia, che furono assunti in linea provvisoria dall'amministrazione postale, sono stati invitati dalla stessa amministrazione a riprodurre i documenti richiesti dalla legge per la definitiva immissione nei ruoli organici del personale — quale provvedimento il ministro intenda adottare per sanare il caso paradossale (se non tragicomico) del profugo Crispino Michele residente a Napoli sulla via Stadera 64/B, al quale la direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Napoli, nella lodevole intenzione di rendergli un buon servizio per il suo definitivo collocamento al lavoro quale fattorino in prova (vedi ministeriale del 2 agosto 1972 recapitata al Crispino già orarista di terza categoria presso la direzione provinciale delle poste di Napoli) lo ha involonta-

riamente privato del diritto al collocamento preferenziale al lavoro.

In data 8 settembre 1972, infatti, al Crispino è pervenuta dalla direzione provinciale delle poste di Napoli lettera del seguente tenore:

« Al fine di consentire il rilascio del certificato di disoccupazione da parte degli uffici provinciali del lavoro ai profughi libici, la direzione provinciale ha disposto il licenziamento della S.V. con effetto dall'11 settembre 1972 ».

Conseguentemente, essendosi il Crispino recato all'ufficio provinciale del lavoro di Napoli per reinscrivere nell'elenco e chiederne il certificato, si è sentito rispondere che non aveva diritto al documento in quanto, avendo nel frattempo superato i limiti di età, non poteva essere più iscritto quale profugo negli elenchi dei disoccupati di cui alla legge 30 aprile 1968, n. 482, sul collocamento obbligatorio. (4-02357)

**RISPOSTA.** — Il profugo libico Michele Crispino venne assunto — a suo tempo — da questa Amministrazione in qualità di agente straordinario e successivamente, in applicazione del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744, avrebbe potuto essere inquadrato in ruolo senza concorso tramite una assunzione *ex novo*.

Per poter fruire di tale beneficio è, però, indispensabile che gli interessati presentino, fra gli altri, anche un certificato, rilasciato dagli uffici provinciali del lavoro, attestante la loro condizione di disoccupati.

Allo scopo quindi di mettere il Crispino nelle condizioni volute dalla legge, la direzione provinciale delle poste di Napoli lo licenziò con effetto dall'11 settembre 1972.

Ottenuto, a seguito di ciò, il prescritto certificato di disoccupazione, il Crispino si è venuto per altro a trovare nella condizione di avere nel frattempo superato il limite massimo di età (55 anni) per poter conseguire l'assunzione per chiamata diretta.

Tuttavia, considerato che l'interessato, prima di raggiungere il suddetto limite massimo di età, aveva presentato domanda di partecipazione ad un concorso per fattorini riservato ai profughi libici (concorso nel quale non si è però classificato tra i vincitori), l'amministrazione, ritenendo di poter considerare valida tale domanda anche ai fini dell'assunzione diretta, ha già provveduto ad emettere il relativo decreto.

Essendo, per altro, dubbio che tale orientamento venga condiviso dalla Corte dei conti,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

si è soprasseduto alla effettiva chiamata in servizio del Crispino fino a quando il succitato decreto non sarà stato ammesso a registrazione.

*Il Ministro:* GIOIA.

ANSELMI TINA, ZOLLA, MARTINI MARIA ELETTA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA E CASTELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito a tutto oggi la messa in onda alla televisione di una serie di dibattiti, registrati nell'aprile 1972 sul tema *Un nuovo diritto di famiglia* e se ritengano opportuno, data l'attualità del tema è il notevole interesse dell'opinione pubblica in relazione anche all'approvazione delle proposte di legge in materia alla Camera dei deputati, di sollecitare la trasmissione dei dibattiti stessi. (4-02510)

**RISPOSTA.** — Motivi di programmazione hanno finora impedito la messa in onda dei dibattiti registrati sul tema *Un nuovo diritto di famiglia*.

Si fa presente tuttavia che la RAI, in considerazione del vivo interesse che tale argomento desta nell'opinione pubblica, provvederà a scegliere, per la trasmissione dei dibattiti in parola, il momento più opportuno, in relazione anche alla conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge per la riforma del diritto di famiglia.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:* GIOIA.

CAROLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga opportuno adottare il provvedimento di accoglimento delle domande intese ad ottenere l'integrazione del prezzo dell'olio di oliva, inoltrate dopo la scadenza dei termini dai produttori interessati, in virtù della circolare 6 luglio 1972, n. 6, paragrafo 4, ultimo comma, della direzione dell'AIMA.

Si tenga presente che il mancato accoglimento di dette istanze apporterebbe grave disagio economico nelle famiglie dei richiedenti, dalle le ben note passività in cui si dibattono da tempo le aziende agricole del meridione. (4-01396)

**RISPOSTA.** — Come è certamente noto, l'articolo 22 del decreto-legge 18 dicembre 1970,

n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, valevole per le campagne 1969-70 e 1970-71 e anche per le successive, stabilisce che « il ministro dell'agricoltura e delle foreste, in presenza di gravi comprovati motivi o di casi di forza maggiore, può disporre l'accettazione, da parte degli uffici preposti, delle denunce di coltivazione e delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione presentate in ritardo rispetto ai termini stabiliti ».

È ovvio che siffatta disposizione — adottata allo scopo di agevolare i produttori che effettivamente si siano trovati o si trovino in serie difficoltà per motivi di salute propria e dei familiari o per altre cause non ad essi imputabili — per la sua stessa natura e per evitare abusi e tentativi di frode, va applicata con criteri di rigore ed improntati alla più scrupolosa osservanza della norma.

Pertanto, si può procedere alla sanatoria prevista soltanto in presenza di documentazione veramente comprovante lo stato di impossibilità del produttore inadempiente.

A tal fine, si è reso necessario disporre che gli uffici istruttori di fronte ad istanze invocanti l'applicazione del richiamato articolo ed ove ricorrano casi che configurino le condizioni nello stesso ipotizzate, debbono prima disporre i dovuti accertamenti ed acquisire la documentazione comprovante la fondatezza delle giustificazioni addotte dagli istanti e, dopo, inviare le domande stesse, esaurientemente istruite e munite di parere, per il definitivo motivato provvedimento ministeriale.

Si assicura, comunque, che le domande in questione, pervenute in gran quantità, specie per le campagne 1969-70 e 1970-71, vengono esaminate con ogni possibile, benevola predisposizione e con la sollecitudine compatibile con le indispensabili cautele sopra ricordate.

*Il Ministro:* NATALI.

CATALDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire per porre fine ad una situazione di palese ingiustizia creata ai danni di un assegnatario del già ente di riforma in Puglia e Lucania.

Trattasi del cittadino Di Marsico Francesco che nel 1960 ottenne in concessione una quota di terreno cosiddetta « integrativa » (274-b) che andava ad aggiungersi alla quota n. 274 già ottenuta in regolare concessione in contrada Casinello agro di Pisticci. In data 7 dicembre 1971 il presidente dell'ESA in

Puglia e Lucania adottava una delibera presidenziale con la quale, sulla premessa che l'ente aveva necessità di ottenere la disponibilità dell'appezzamento in questione per il proseguimento dei propri fini istituzionali, ne ordinava il rilancio immediato. L'interessato ricorreva in opposizione al presidente dell'ESA, sia perché aveva proceduto alle trasformazioni, sia perché capo di famiglia numerosa. Nessuna risposta veniva data e per giunta nel mese di luglio, in piena annata agraria, veniva privato del possesso dell'appezzamento malgrado il frutto pendente degli alberi di olivo. Si precisa, e risulta dal verbale di immissione in possesso inviato in copia, che il funzionario dell'ente che procede alla presa di possesso, in assenza del Di Marsico che di niente era stato avvertito, non sapendo cosa fare della quota medesima la assegnava in linea precaria ad altro cittadino « allo scopo di evitare che la quota rimanga abbandonata », con che si aveva la riprova più lampante che i fini istituzionali dell'ente posti a base della delibera presidenziale non sussistevano e non sussistono affatto.

Per sapere quali provvedimenti intenda adottare o proporre per assicurare la concessione al Di Marsico che ha fatto opere di trasformazione coltivando per ben 12 anni piante di olivo che solo da pochissimo tempo cominciano a dare il frutto, anche al fine di evitare discriminazioni perché il detto Di Marsico è stato l'unico ad essere privato della quota integrativa, mentre tutti gli altri assegnatari ne sono rimasti pacificamente in possesso. (4-01084)

**RISPOSTA.** — Al signor Di Marsico Francesco — già assegnatario, in forma definitiva, dell'unità produttiva n. 274 — dell'estensione di ettari 6.91.77 in agro di Pisticci — fu a suo tempo concessa, in via precaria, una quota di ettari 1.05.41, facente parte integrante, però, del podere n. 110 che, all'epoca, non era stato ancora assegnato, al fine di assicurare la esecuzione dei lavori colturali indispensabili per gli impianti arborei ivi esistenti.

Successivamente, il podere n. 110 è stato attribuito all'assegnatario Cervicato Damiano, il quale ha sollecitato la consegna dell'appezzamento di ettari 1.05.41, detenuto dal Di Marsico: appezzamento che era indispensabile per assicurare un adeguato reddito aziendale.

Nessun contrasto, quindi, sussiste tra i provvedimenti adottati dall'ente.

Con la delibera di estromissione, l'ente ha dovuto porre termine alla detenzione provvi-

soria della quota da parte del signor De Marsico, per riunificarla al podere assegnato al signor Cervicato, in base a preesistente lottizzazione.

*Il Ministro: NATALI.*

**CATTANEI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) se sia al corrente del crescente disagio lamentato da quanti operano con l'amministrazione doganale a causa dell'eccessivo periodo di tempo occorrente per ottenere lo svincolo di cauzioni che non hanno più motivo di essere trattenute presso gli uffici doganali.

Tali ritardi impediscono alle ditte di chiudere le operazioni accese presso i fideiussori, risultando così esposte per importi assai elevati che comportano per le ditte stesse l'onere di dover sopportare costi aggiuntivi, nonché il disagio di dover richiedere ulteriori fidi il cui ottenimento non è sempre agevole;

2) in quale modo e con quali provvedimenti si ritenga di poter ridurre i gravi disagi segnalati e che riguardano una così vasta categoria di operatori ed, eventualmente, quali procedure siano già allo studio presso l'amministrazione centrale per semplificare le operazioni di appuramento, che risultano complesse anche in relazione al lavoro che dev'essere svolto dal personale degli uffici doganali. (4-02270)

**RISPOSTA.** — Allo scopo di dare una dimensione, sia pure approssimativa, del fenomeno segnalato, merita d'essere ricordato che con la entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1970, n. 62, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le ditte di notoria solvibilità, sono stati esonerati dal prestare cauzione per i diritti doganali dovuti sulle merci proprie o di terzi.

Del beneficio in questione fruiscono quindi, in larga misura, anche numerose imprese nazionali, con risultati utili innegabili sotto l'aspetto sia economico sia della correntezza delle operazioni.

Ma anche relativamente agli altri casi occorre aver presente che gli adempimenti richiesti per lo svincolo delle garanzie sono ragionevolmente semplici e di breve tempo, provvedendovi direttamente le ricevitorie delle dogane principali senza interferenze di altri uffici.

Certo, va considerato con adeguatezza che lo svincolo di ogni cauzione presuppone l'esi-

to definitivo dell'operazione doganale per la quale la garanzia è stata prestata, e tale circostanza si lega, di norma, alle iniziative dell'operatore economico interessato.

Vero è che si sono avuti, talvolta, casi di ritardo nella restituzione degli scontrini che le dogane di confine trasmettono a quelle interne per dare notizia dell'avvenuta uscita delle merci dallo Stato. Si tratta però di fatti abbastanza infrequenti che non hanno alcun peso sulla valutazione del fenomeno, il quale, viceversa, risente in qualche misura delle procedure connesse alla esportazione di merci in regime di transito comunitario. La prova dell'uscita della merce in questi casi, si acquisisce infatti solo quando dalla dogana estera di destinazione viene restituito alla dogana italiana di partenza un apposito esemplare del documento che scorta la merce.

Può dirsi ad ogni modo che la materia all'esame è in movimento verso traguardi di sostanziali miglioramenti, che potranno conseguirsi con l'adozione di procedure meccanografiche doganali già in avanzata fase di studio.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

CAVALIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere i criteri in base ai quali sono state delimitate le zone dove non è possibile esercitare l'azione di difesa antigrandine perché ritenuto pericoloso lo sparo degli appositi razzi.

Si fa presente che il provvedimento riguarda buona parte del territorio interessato alla difesa antigrandine ed ha suscitato giuste preoccupazioni in quelle categorie agricole, esposte ai pericoli continui di violenti e disastrosi temporali, le quali dovrebbero far ricorso all'assicurazione antigrandine, con oneri insopportabili per la loro pesantezza, e senza la tranquillità che offre la difesa diretta, così bene operata fin qui dagli organizzati consorzi volontari.

Si rileva che, fino ad ora, non si è verificato alcun inconveniente e che il paventato pericolo per gli aerei potrebbe essere evitato indicando ai consorzi gli orari del passaggio degli aerei. (4-01064)

RISPOSTA. — La delimitazione delle zone, all'interno delle quali è vietata l'attività antigrandine esercitata a mezzo di razzi esplodenti, è stata effettuata dall'ispettorato delle

telecomunicazioni e dell'assistenza al volo (ITAV) del Ministero della difesa-aeronautica, tenuto conto dello spazio aereo necessario ad assicurare un'area di protezione delle procedure connesse con l'arrivo o la partenza di un aeromobile da un aeroporto.

Detto criterio ha, quindi, portato a vietare il lancio di tali razzi in vicinanza di aeroporti aperti al traffico aereo ed in zone dove la concentrazione e la continuità dell'attività di volo è tale da non poter consentire la contemporaneità delle attività di volo ed antigrandine.

Un elenco di tali zone, riportate ed aggiornate dall'ITAV su carte 1:200 mila, relative a tutto il territorio nazionale, viene inviato all'ufficio tecnico antigrandine di Verona per l'autorizzazione di competenza.

In generale, laddove è consentito, e cioè in vaste parti del territorio nazionale non interessate dall'attività aerea o dove questa può svolgersi — fatti salvi rigidi criteri di sicurezza del volo — l'attività antigrandine, a mezzo di razzi esplodenti, è consentita secondo una normativa concordata in seno al gruppo di lavoro *ad hoc* per i razzi antigrandine, costituito da rappresentanti di questo Ministero, di quello della difesa-aeronautica (ITAV) e di quello dei trasporti e dell'aviazione civile.

Per ridurre nel tempo e nello spazio le penalizzazioni, cui i consorzi antigrandine sono sottoposti, dovrebbe essere operante una adeguata organizzazione, che assicurasse collegamenti radio o telefonici rapidi e sicuri tra enti di controllo e comprensori antigrandine.

Dovrebbe, inoltre, prevedersi un adeguato aumento del personale addetto al controllo del traffico aereo, chiamato ad assolvere il nuovo compito di coordinare il controllo degli aeromobili in volo e l'esplosione dei razzi antigrandine; coordinamento da ritenersi condizione indispensabile per la coesistenza dell'attività di volo ed antigrandine.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.*

CESARONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali siano i motivi dell'eccessivo ritardo che da tempo a questa parte si verifica nell'installazione di nuovi numeri telefonici, e nello stesso spostamento di una utenza da una zona all'altra, in numerosi centri dei castelli romani.

Particolarmente grave appare questo ritardo nel comune di Genzano di Roma ove nu-

merosi cittadini attendono da tempo il soddisfacimento delle loro richieste.

Basti pensare che solo nella località denominata Ville di Nemi ben 29 famiglie attendono da tempo l'installazione del telefono o il trasferimento del numero telefonico dalla vecchia alla nuova abitazione.

Quali provvedimenti si intendano adottare perché vengano rapidamente eliminati gli inconvenienti lamentati provvedendo alla installazione dei nuovi numeri telefonici richiesti e dallo spostamento di quelli già esistenti in altre zone. (4-02909)

RISPOSTA. — I ritardi con i quali la SIP provvede a soddisfare le domande di nuove utenze telefoniche sono dovuti generalmente alle difficoltà che le ditte costruttrici di materiali di centrale e di rete incontrano nell'esecuzione delle forniture alla concessionaria.

Per quanto, in particolare, concerne le richieste di nuova utenza giacenti a Genzano di Roma, si assicura che la situazione è notevolmente migliorata con la recentissima evasione di 200 domande e potrà essere del tutto normalizzata entro il 1973 col previsto ulteriore ampliamento della centrale e della rete locale.

A seguito di tali ampliamenti potranno essere evase anche le domande di impianto presentate dagli aspiranti utenti in località Ville di Nemi del predetto comune, essendo state superate le difficoltà poste a suo tempo dagli stessi richiedenti, in relazione ai necessari attraversamenti di suolo privato con linee aeree telefoniche.

*Il Ministro:* GIOIA.

CHIARANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, in rapporto alla disastrosa alluvione che ha devastato una vasta e popolosa zona della valle Seriana in provincia di Bergamo, quale azione sia stata e venga svolta dalle pubbliche autorità per fronteggiare questa grave situazione e quali misure il Governo intenda adottare per recare aiuto alle popolazioni colpite e promuovere la pronta ripresa economica e civile della zona. (4-00720)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con decreto del 23 settembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° dicembre 1972, n. 312, ha provveduto a delimitare, tra l'altro, le zone agrarie della provincia di Bergamo, danneggiate dal nubifragio del 10 luglio 1972, al quale evidentemente ci si riferisce ai fini del-

la concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive previste dall'articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte.

Per quanto riguarda i danni alle opere pubbliche di bonifica, si precisa che, in relazione alle necessità segnalate dagli uffici periferici e dai consorzi di bonifica operanti nella zona, il Ministero ha potuto disporre una assegnazione complessiva di lire 410 milioni, di cui 350 milioni per la riparazione di opere pubbliche di bonifica montana e 60 milioni per il ripristino di opere pubbliche di bonifica valliva.

Il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010, ha accreditato la somma complessiva di lire 200 milioni, per lavori di somma urgenza, di cui lire 40 milioni al magistrato per il Po-Parma per opere idrauliche e lire 160 milioni al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, per opere connesse alla pubblica incolumità.

L'accreditamento risultava in rapporto alle iniziali e tempestive segnalazioni di interventi urgenti, segnalati dall'ufficio del genio civile di Bergamo nelle proporzioni di lire 100 milioni per opere idrauliche e lire 200 milioni per opere attinenti la pubblica incolumità.

Immediatamente dopo l'evento, il suddetto ufficio ha effettuato, a norma dell'articolo 70 del regio decreto 30 maggio 1895, n. 350, gli interventi di pronta urgenza, sintetizzabili nei lavori di espurgo dei corsi d'acqua e vallette ostruite, nella disotturazione delle fognature, nello sgombero delle frane, nel ripristino della viabilità e di tutte quelle opere provvisorie ammissibili ai sensi della legge n. 1010.

Al momento, lo stesso ufficio del genio civile ha disposto ed eseguito lavori di carattere idraulico per lire 40 milioni, e opere connesse alla pubblica utilità, per lire 143.700.000, rimettendo le relative perizie ai competenti uffici del magistrato per il Po e del provveditorato alle opere pubbliche di Milano.

Con tali interventi, i servizi primari degli abitati (acquedotti, fognature, strade, deflusso vallette) sono stati ripristinati.

Nell'ambito dello stanziamento fin qui promesso, resta da impegnare la rimanente somma di lire 16.300.000, per lavori, già in corso, riguardanti la sistemazione di frane e la difesa di abitati.

Il Ministero dell'interno, infine, ha concesso un contributo straordinario di lire 70 milioni, da distribuire tramite gli enti comunali di assistenza interessati della provincia,

per la prima assistenza alle popolazioni colpite dal nubifragio. Lo stesso Ministero ha concesso un contributo di lire 20 milioni, per il ripristino del metanodotto di Gazzaniga, rimasto seriamente danneggiato.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.*

**CIAMPAGLIA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga eccessivamente vessatoria la circolare diramata dalla direzione generale delle imposte indirette con la quale viene fatto obbligo ai competenti uffici finanziari periferici di « aver cura, prima di dar corso a rimborsi di imposta di registro a favore di imprese o società che possano aver avuto rapporti di appalto con l'ANAS » nel periodo dall'inizio dell'anno 1968 al 30 giugno 1970, di far rilasciare alle ditte stesse una dichiarazione attestante « la loro completa ed assoluta estraneità » alla istruttoria penale in corso presso la procura della Repubblica di Roma.

L'interrogante ritiene che le disposizioni impartite con la citata circolare oltre a rappresentare un ulteriore aggravio per la già difficile situazione dell'industria edile in quanto privano le aziende interessate — molte delle quali sono chiamate in causa per il solo fatto di aver avuto rapporti di appalto con l'ANAS — della possibilità di immettere nel proprio ciclo produttivo somme di denaro indebitamente trattenute dallo Stato, costituiscano palese violazione di diritto nei confronti di quelle società citate quali semplici testimoni.

Pertanto si chiede di sapere se il ministro ritenga opportuno disporre perché il rimborso di somme da parte dell'amministrazione finanziaria in favore di queste ultime imprese sia effettuato senza vincolarlo alla osservanza di particolari formalità da parte degli interessati.

Si chiede, infine, al fine di contribuire, pur nella doverosa salvaguardia delle procedure della giustizia, alla ripresa delle società edili, ivi comprese quelle che hanno avuto rapporti con l'ANAS negli anni 1968-1970 e che sono state citate quali indiziate di reato, che codesto Ministero voglia esaminare la possibilità di far luogo senza ulteriori ritardi al rimborso di somme alle stesse spettanti per qualsiasi titolo, tenendo presente che lo Stato potrebbe garantire i propri futuri diritti che potrebbero derivargli da una eventuale condanna delle società ora indiziate, attraverso altra idonea garanzia, ad esempio una fideiussione bancaria.

(4-02274)

**RISPOSTA.** — Le questioni rappresentate con tutte le segnalate implicazioni connesse all'applicazione della direttiva ricordata nella interrogazione, sono senza dubbio meritevoli di approfondimento da parte dell'amministrazione, in relazione soprattutto alle situazioni di difficoltà emerse per il settore dell'edilizia.

Si assicura quindi che il problema sarà attentamente esaminato nella competente sede ministeriale, sentita anche l'Avvocatura generale dello Stato, che in precedenza è stata già richiesta di occuparsi della materia.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

**CICCARDINI.** — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 3 della *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1972, n. 292) relativo alla disciplina delle tasse di concessione governativa;

se siano stati informati che nella tabella allegata a detto decreto (numero d'ordine 119) relativa all'iscrizione all'albo dei costruttori, è stabilita una tassa unica di lire 50 mila per la partecipazione alle gare di appalto per i lavori dello Stato, enti pubblici, ecc.; e che esiste un evidente contrasto con la tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, modificata con i decreti ministeriali 10 giugno 1963, 22 febbraio 1964 e 13 febbraio 1967 che stabilisce infatti una graduazione della tassa di concessione governativa che va da un minimo di lire 4 mila ad un massimo di lire 70 mila secondo l'importo della gara di appalto;

se rilevino che, con la modifica apportata dal decreto presidenziale n. 641 vengono praticamente colpiti gli imprenditori minori (vale a dire edili, installatori, elettricisti, termoidraulici, falegnami e tutto quanto rientra nell'artigianato per la legge 10 febbraio 1962, n. 57), iscritti per piccoli importi. Costoro, infatti, per la modesta struttura, non sono in grado di sopportare un simile aggravio. Di riflesso, invece, vengono alleviate le grosse imprese con la diminuzione della loro tassa da lire 10 mila a lire 50 mila;

se ritengano pertanto di dover intervenire in merito affinché le piccole imprese artigiane non vengano praticamente escluse dalle gare di appalto indette dallo Stato;

e se infine, considerando l'importante incidenza dell'artigianato, come attività complementare dell'industria edile nell'ambito socia-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

le e industriale, giudichino ingiusta una eventuale esclusione della categoria artigiana dalla partecipazione alle gare di appalto che, come è noto, vengono volutamente scorporate per dare lavoro a tali imprese specializzate.

(4-02911)

**RISPOSTA.** — Con la nuova disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, ricordato nella interrogazione, si è inteso procedere ad una armonizzazione delle tasse sulle concessioni governative con gli altri tributi introdotti dalla riforma ed in particolare con l'IVA, nell'intento di eliminare, relativamente alle attività industriali e commerciali, per quanto possibile, ogni effetto distorsivo delle tasse stesse ed ogni eventuale duplicazione con altri tributi.

Tali fini si ritiene siano stati raggiunti eliminando, in linea di massima, ogni parametro di discriminazione dell'onere (popolazione del comune, dimensioni aziendali, ecc.), in modo da colpire con eguale imposizione atti amministrativi rilasciati agli operatori del gruppo o settore produttivo.

È comunque da precisare che gli anzidetti criteri di revisione delle singole voci della tabella sono stati adottati per le attività soggette ad IVA di carattere industriale, commerciale e di servizi resi ad imprenditori.

Per le altre voci, concernenti i servizi resi ai consumatori finali, il commercio al dettaglio e gli stati, qualità ed esercizio di facoltà, si è proceduto viceversa alla revisione con criteri di aggiornamento, sia tecnico delle singole ipotesi tassabili in relazione alle intervenute modifiche nel regime amministrativo del titolo, sia quantitativo rispetto alla misura della tassa. Quest'ultima, è stata in particolare adeguata, per quanto possibile, alla struttura del tributo ed ai mutati livelli monetari, in maniera da accentuare il carattere di « tassa » del tributo in parola, rinviando il maggior prelievo fiscale connesso al reddito prodotto dalle singole attività, alla nuova disciplina in materia di imposizione diretta.

*Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.*

**CORGHI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se sia al corrente del fatto che, sulla scorta di un regolamento che contrasta con i principi della nostra Costituzione, i figli dei nostri immigrati nel Lussemburgo sono di fatto esclusi dalla scuola europea, che diviene così

scuola riservata ai figli dei funzionari degli organismi comunitari;

se sia a conoscenza del fatto che i figli dei nostri immigrati nel Lussemburgo (40 mila italiani su poco più di 200 mila abitanti) hanno solo la possibilità di accedere alle scuole lussemburghesi dove come veicolo linguistico è utilizzato un dialetto di limitata diffusione e di difficile acquisizione, che determina di fatto l'impossibilità per i figli degli operai italiani di integrarsi nel contesto culturale e sociale del granducato del Lussemburgo;

se concordi con gli interroganti nel ritenere tale situazione gravemente discriminatoria e pregiudizievole nei confronti dei nostri emigranti, che, rappresentando circa il 15 per cento della popolazione del granducato, ne costituiscono altresì la componente determinante per lo sviluppo economico e pertanto partecipino di diritti ai benefici che l'intera popolazione trae dal loro lavoro;

se ritenga doveroso e indispensabile intervenire con provvedimenti concreti per potenziare le sezioni di lingua italiana della scuola europea, adoperandosi nel contempo per rendere accessibile a tutti tale scuola secondo criteri non discriminanti e con procedure improntate a principi di equità e giustizia sociale;

se risponda a verità il fatto che, benché la situazione sopra lamentata sia già stata segnalata dall'ambasciata italiana al Lussemburgo, non si stia finora intrapresa nessuna concreta iniziativa atta a risolvere un problema che si presenta così grave sul piano morale e indegno sul piano civile e democratico.

(4-02732)

**RISPOSTA.** — Alla scuola europea del Lussemburgo, a norma del regolamento generale delle scuole europee, possono essere ammessi i figli del personale delle Comunità o delle scuole europee o dell'EURATOM o di organizzazioni che hanno concluso un accordo in tal senso col Consiglio superiore. Tuttavia numerosi sono i ragazzi italiani che — pur non rientrando in dette categorie — hanno frequentato e frequentano la scuola europea di Lussemburgo; e ciò è stato possibile, fino al decorso anno, grazie ad un accordo per cui, come contro partita, il Governo italiano si è assunto l'onere del pagamento degli assegni di sede per l'intero personale docente; da quest'anno, in virtù di un nuovo accordo, mentre gli assegni di sede vengono a gravare sul bilancio comunitario, il Ministero degli affari

esteri provvede a versare le tasse d'iscrizione e di frequenza per i figli di emigrati.

D'altra parte, a norma delle disposizioni regolamentari dello statuto del 1957, il numero degli alunni non « comunitari » non può superare il quinto di quello complessivo di ciascuna classe, e se tale aliquota risulta superata, ciò lo si deve ad un trattamento di favore che è stato possibile ottenere talvolta in particolare nelle scuole di Mol e Lussemburgo solo per i figli di emigrati italiani.

In effetti l'eventuale incremento dei corsi in tali scuole, può — sempre per norma di regolamento — aver luogo solo nel caso in cui gli alunni aventi diritto alla frequenza superino le 33 unità.

Circa l'utilizzazione, da parte dei ragazzi italiani, del sistema scolastico lussemburghese si fa presente che nel corso dei lavori della settima sessione della commissione mista per l'applicazione dell'accordo culturale italo-lussemburghese (18-19 aprile 1972) è stato preso in esame anche il problema della scolarizzazione dei figli dei lavoratori emigrati nel granducato. Le due parti hanno convenuto di devolvere ad un ristretto gruppo di esperti italiani e lussemburghesi lo studio di detto problema e la formulazione di concrete proposte di soluzione.

Da parte italiana sono stati forniti alle autorità lussemburghesi documenti e dati relativi al problema di che trattasi ed i risultati di un'attenta indagine compiuta in Lussemburgo città e immediate vicinanze per conoscere la posizione dei ragazzi italiani nelle scuole locali (ritardi scolastici, presenza nei vari tipi di scuola, ecc.).

Il 2 e 3 ottobre 1972 si è riunito il gruppo di esperti cui si è sopra accennato il quale ha trattato i seguenti argomenti; inserimento dei ragazzi italiani nelle scuole locali, elementari e secondarie; corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana; scuola materna.

Detti esperti hanno infine avanzato proposte intese a migliorare il rendimento dei nostri ragazzi nelle istituzioni scolastiche già funzionanti nel Lussemburgo (classi di inserimento, corsi di lingua italiana e scuole materne).

Le proposte di cui sopra sono all'esame delle autorità scolastiche lussemburghesi e la nostra ambasciata sta compiendo passi perché dette autorità forniscano il più rapidamente possibile una risposta affermativa.

Per quanto riguarda le altre iniziative scolastiche a favore dei figli dei nostri emigrati, si fa presente che funzionano nel Lussemburgo numerosi corsi di cui alla legge 3 marzo

1971, n. 153, ai quali sono assegnati anche due maestri di ruolo ed un direttore didattico. Tali corsi, come è noto, mirano da un lato a favorire l'inserimento dei figli di emigrati nelle scuole e nell'ambiente socio-culturale del paese ospitante e, dall'altro, nel caso di un loro rientro in Italia, a permettere la prosecuzione degli studi nelle nostre scuole. Inoltre il titolo di studio conseguito nella scuola straniera, integrato dall'attestato di frequenza con profitto dei corsi di lingua o di cultura italiane, è valido ai fini sia scolastici, sia professionali. Al riguardo si assicura che il Ministero degli affari esteri, unitamente al Ministero della pubblica istruzione, ha provveduto a quanto richiesto dalla citata legge, ai fini del riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero e dei programmi degli anzidetti corsi.

*Il Sottosegretario di Stato: BEMPORAD.*

D'ANIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere notizia circa il comportamento tenuto dalla prefettura di Avellino in merito ad un fatto che qui si espone, nella fiducia che un intervento del ministro valga a fare osservare, anche nel caso in esame, la elementare norma che la giustizia è eguale per tutti.

A seguito di scontro verificatosi il 22 novembre 1970 in contrada Lazzaretto del comune di Caposele (Avellino) fra un autobus condotto da tale Del Guercio Giuseppe da Caposele ed una Fiat 600 guidata da tale De Vito Carmine da Avellino, una occupante della « 600 » la signora Wilma De Simone Lauria, ebbe a riportare lesioni gravi, tali da comportare oltre sei mesi di cura.

Pur avendo i carabinieri di Caposele, con leggerezza inspiegabile, fornito una prima informazione che definiva lievi le lesioni riportate dalla citata signora, la magistratura riconosceva ovviamente che si trattava di lesioni gravi. In conseguenza di tale riconoscimento ed a norma di legge prima la procura della Repubblica di Sant'Angelo dei Lombardi e poi la procura di Calabritto — competente per territorio — comunicarono ufficialmente e formalmente alla prefettura di Avellino che sia il De Vito Carmine, guidatore della « 600 » sia il Del Guercio, guidatore dell'autobus, risultavano coimputati dello stesso reato colposo. Il pretore di Calabritto anzi, in data 13 maggio 1972, comunicava quanto segue alla prefettura di Avellino: « Questo ufficio procede congiuntamente contro Del Guercio Giuseppe e De Vito Carmine entrambi coimputati del medesimo delitto di lesioni colpose in danno di De Simone Lauria Wilma ».

Ma la prefettura di Avellino, che fin dal febbraio 1972, sulla base delle segnalazioni avute dall'autorità giudiziaria, ha proceduto a ritirare, per il periodo di 12 mesi, la patente di guida al De Vito, non ha fatto altrettanto nei riguardi del signor Del Guercio, il che non è equo.

La prefettura di Avellino non può appellarsi alle informazioni dei carabinieri risultate chiaramente orientate a favorire il Del Guercio — pende denuncia contro il maresciallo dei carabinieri di Caposele — come dalla citata definizione di lesioni lievi che poi hanno necessitato di oltre sei mesi di cure. In una lettera inviata all'interrogante il prefetto di Avellino cita al riguardo il parere dell'ispettore della motorizzazione; ma anche chi non sa di legge conosce il fatto che i pareri tecnici non sono vincolanti per l'autorità giudiziaria. E comunque, di fronte alla formale ed ufficiale comunicazione di giudizio iniziato contro due soggetti coimputati dello stesso reato, l'obbligo dell'autorità prefettizia era quello di seguire lo stesso criterio nei riguardi dei predetti coimputati. Anche se la faccenda può apparire di scarso rilievo, la questione di principio è così importante ed è talmente doveroso fugare ogni sospetto di azione tendente al favoritismo da parte del rappresentante del Governo, che all'interrogante è apparso indispensabile chiedere l'intervento del ministro dell'interno perché anche nel caso citato la giustizia risulti uguale per tutti. (4-01955)

RISPOSTA. — Il 10 (non 22) novembre 1970, in località Caposele si riverificava un incidente stradale nel quale risultavano coinvolti l'autovettura Fiat 600 targata AV. 61883, guidata da tale Carmine De Vito, con a bordo certa Wilma Lauria ed altri, e l'autocorriera Fiat 314 targata NA. 191095 guidata dal proprietario, tale Giuseppe Del Guercio.

A seguito di tale incidente, nel quale la predetta Wilma Lauria riportava lesioni gravi, il prefetto di Avellino procedeva alla sospensione per dodici mesi, della patente di guida del De Vito, mentre nessuna sospensione disponeva in riferimento alla patente del Del Guercio.

Dopo tale evento la Lauria ha chiesto ripetutamente, al prefetto di Avellino, di sospendere la patente di guida anche al Del Guercio, osservando che la competente autorità pretorile stava procedendo congiuntamente contro Del Guercio Giuseppe e De Vito Carmine, entrambi coimputati del medesimo reato di lesioni colpose in suo danno.

Il prefetto non ha, però, ritenuto di dover adottare un siffatto provvedimento.

In realtà, il potere prefettizio di sospensione della patente di guida, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi, deve considerarsi ad ogni effetto indipendente dall'instaurazione di procedimento penale nei confronti dei conducenti rimasti coinvolti: cioè, oltre che per il motivo che il semplice indizio dell'azione penale nulla dice in ordine alla responsabilità degli imputati, anche e soprattutto in relazione alla diversa natura dei due procedimenti. L'indagine pretorile, attraverso l'instaurazione del provvedimento penale, è diretta alla ricerca delle eventuali responsabilità dei conducenti; al contrario il provvedimento di sospensione del prefetto intende realizzare effetti esclusivamente cautelativi nei confronti dei conducenti coinvolti nel sinistro.

Le modalità attraverso le quali l'autorità prefettizia ha il dovere di porre in essere il proprio provvedimento sospensivo della patente di guida sono state ampiamente precisate dal competente Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con propria circolare in data 15 settembre 1962.

Detta circolare, che, com'è ovvio, nulla innova rispetto al dettato legislativo del quale fornisce esclusivamente opportuni chiarimenti, così si esprime sull'argomento:

« Ogni qual volta si sia verificato un investimento cagionato da un veicolo a motore da cui siano derivate lesioni mortali, gravissime o gravi, e dall'esame degli elementi di fatto comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria risulti l'esistenza di un rapporto di causalità materiale fra l'investimento e le lesioni, deve essere disposta la sospensione della patente del conducente del veicolo investitore, ai sensi del comma quinto dell'articolo 91 del codice ».

La stessa circolare viene, poi, ad esaminare, in particolare, l'ipotesi in cui le lesioni siano conseguenza di uno scontro fra due o più veicoli. In questo caso, sempre ai sensi della predetta circolare, le prefetture dovranno disporre « la sospensione della patente nei confronti dei conducenti di tutti i veicoli coinvolti nell'incidente, a meno che, dagli elementi di fatto presi in esame, non possa rilevarsi, con assoluta evidenza, che uno o più dei veicoli stessi non siano effettivamente investitori ma investiti ».

In tale prospettiva, il provvedimento del prefetto di Avellino appare aderente sia alle disposizioni legislative sia alla circolare predetta.

L'autorità prefettizia infatti, avuta notizia del sinistro da parte dell'organo di polizia intervenuto, interessava per il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 91 del vigente codice della strada, la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Campania. Tale ufficio esprimeva il parere che dovesse farsi luogo alla sospensione della patente per dodici mesi, al conducente De Vito, mentre nessuna sospensione dovesse essere disposta per la patente del Del Guercio.

Successivamente, lo stesso prefetto di Avellino, sollecitato al riguardo dalla più volte nominata Wilma Lauria rimasta infortunata nell'incidente, interessava per altre due volte la citata direzione compartimentale. Tale ufficio, però, confermava il parere precedentemente espresso, ribadendo, tra l'altro, che dall'analisi tecnica dell'incidente ed ai sensi della vigente normativa, emergeva la necessità di procedere alla sospensione della patente di guida soltanto a carico del De Vito, il quale circolava senza mantenere la propria mano, in curva a visuale non libera e veniva in collisione con il Del Guercio, proveniente in senso opposto, regolarmente sulla propria destra.

La prefettura di Avellino, pertanto, sulla base della risultanza dell'analisi esperita dall'organo tecnico, non ha finora ritenuto di dover riformare il proprio precedente provvedimento.

*Il Sottosegretario di Stato:* SARTI.

**D'AURIA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere le ragioni per le quali non è stata ancora conclusa l'istruttoria della pratica del richiedente i benefici ed i riconoscimenti in favore degli ex combattenti delle guerre 1915-1918 e precedenti di cui alla legge del 18 marzo 1968, n. 263, signor Ciccarelli Aniello, nato a Giugliano (Napoli) il 6 settembre 1896 e domiciliato a Napoli, alla via Salvatore Rosa, n. 345.

È da considerare che al Ciccarelli nessuna comunicazione è stata inviata nonostante la sua domanda sia stata trasmessa, opportunamente corredata dai richiesti documenti, dal comune di Napoli fin dal 10 agosto 1968 con nota n. 476, e che lo stesso ha ripetutamente scritto ed inviato appositi promemoria agli organi preposti all'istruttoria delle pratiche in questione ed allo stesso Ministro della difesa in data 20 luglio 1971. (4-02117)

**RISPOSTA:** — La pratica di Aniello Ciccarelli non ha potuto ancora essere definita in

quanto dagli atti matricolari in possesso dell'Amministrazione non è stato possibile accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, per il conferimento dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto e dell'annesso assegno vitalizio. Allo scopo di accelerare al massimo la definizione della pratica l'interessato è stato invitato, per il tramite del comune di residenza, a fornire ulteriori notizie sul servizio militare prestato.

*Il Ministro:* TANASSI.

**DELFINO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali l'ex combattente della guerra 1915-18 Marino Tiburzi, nato a Civitella del Tronto (Teramo) il 4 marzo 1897, non ha ancora ricevuto il riconoscimento ed i benefici di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263. (4-01469)

**RISPOSTA.** — Dagli atti matricolari in possesso dell'Amministrazione non risulta che il signor Marino Tiburzi sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, per il conferimento dell'Ordine di Vittorio Veneto e dell'annesso assegno vitalizio.

Tuttavia, l'interessato viene invitato, per il tramite del comune di residenza, a fornire ulteriori notizie sul servizio militare prestato.

*Il Ministro:* TANASSI.

**DELLA BRIOTTA.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per far presente le condizioni precarie in cui si trova la linea ferroviaria Sondrio-Tirano, con grave disagio di tutti gli utenti.

Le situazioni che l'interrogante ritiene di segnalare sono le seguenti:

1) fra la progressiva chilometro 16,889 e chilometro 17 non possono transitare locomotori di peso superiore a tonnellate 15/asse a causa delle condizioni delle spalle e del piano di un ponticello;

2) sull'intero tratto le condizioni dell'armamento, con rotaie che risalgono all'anno 1901, non consentono l'elevazione del peso assiale a 20 tonnellate;

3) tutte le stazioni sono sprovviste di servizi igienici con acqua;

4) il personale di guardia è sottoposto a tutte le intemperie perché i passaggi a livello mancano di alcun riparo;

5) gli impianti di segnalamento e di sicurezza sono inadeguati;

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

6) la stazione di Tirano, di transito internazionale, è sprovvista di altoparlante;

7) mancano alloggi per il personale.

La soluzione di tali problemi, insieme all'ammodernamento dell'intero tratto, consentirebbe alle ferrovie dello Stato di acquisire molto del traffico industriale e di quello turistico della zona.

Ciò premesso, l'interrogante desidera conoscere quali siano gli intendimenti dell'amministrazione ferroviaria, in relazione al piano pluriennale per il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato e alle possibilità consentite dal bilancio ordinario. (4-02818)

**RISPOSTA.** — Con riferimento a quanto rappresentato nei singoli punti dell'interrogazione va fatto presente quanto segue:

1) e 2) le caratteristiche dei ponti in ferro e dell'armamento della linea Sondrio-Tirano consentono la circolazione di veicoli con peso massimo di 15 tonnellate per asse. L'elevamento di tale limite fino a 20 tonnellate richiede sia l'adeguamento dei ponti sia la sostituzione dell'armamento con altro di tipo pesante con una spesa di oltre un miliardo di lire, al momento non finanziabile;

3) i servizi igienici di Tirano sono dotati di impianto idrico, come lo saranno quelli in costruzione nella stazione di San Giacomo. Si provvederà gradualmente per le altre stazioni;

4) e 5) sulla linea sono in corso di realizzazione i provvedimenti riguardanti:

a) gli impianti di sicurezza e segnalamento luminoso di protezione di prima categoria nelle stazioni di Treviso, Ponte Valtellina, Tresenda, Villa di Tirano e Tirano, ed altre opere attinenti al miglioramento e alla sicurezza della circolazione;

b) l'adeguamento degli impianti telefonici per l'esercizio con il sistema del D. U. con le norme delle ferrovie dello Stato;

c) la manovra di apertura e chiusura di alcuni passaggi a livello a cura delle stazioni.

I cennati lavori, per una spesa complessiva di 145 milioni, verranno ultimati nei primi mesi dell'anno 1973.

È stato, inoltre, stanziato un ulteriore importo di circa 200 milioni per la sistemazione dei passaggi a livello.

Per quei passaggi a livello che resteranno presenziati con le sistemazioni in corso o previste, saranno impiantate garette per l'esplicitamento del servizio di custodia.

6) la possibilità di installare un altoparlante nella stazione di Tirano a servizio dei viaggiatori verrà esaminata in relazione alle effettive necessità di esercizio;

7) per le esigenze del personale è in corso trattativa per l'acquisto di un fabbricato di 6 alloggi a Sondrio, per un importo di 84 milioni, già finanziato.

Le esigenze della linea in parola saranno tenute in evidenza, procedendo, come si sta già facendo, al loro soddisfacimento — compatibilmente con gli interventi di prioritaria urgenza da eseguire sulle linee a maggior traffico — mediante impegni finanziari straordinari da assumere con opportuna gradualità, man mano che si verificheranno le disponibilità di fondi.

*Il Ministro: Bozzi.*

**DE MICHELI VITTURI.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.*

— Per sapere se sia a loro conoscenza la situazione di particolare depressione economica che attanaglia la zona dello Spilimberghese in provincia di Pordenone e se il Governo ritenga di dover predisporre, anche di fronte alla manifesta assenza di un efficace interessamento da parte della Regione, i necessari particolari interventi che le condizioni consigliano ed in particolare se ritenga di dover applicare in favore dei lavoratori colpiti da tale situazione le norme di cui all'articolo 2 della legge n. 1115 del 1968 che prevedono la corresponsione per la durata fino a sei ed anche a nove mesi dell'integrazione salariale a carico della cassa per l'integrazione dei guadagni in favore dei dipendenti delle aziende industriali sospesi o lavoratori ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali.

Per sapere, considerato che, comunque, tali richieste e giustificate provvidenze sono in grado di apportare solo un temporaneo sollievo, se i ministri interessati si rendano conto che le condizioni delle varie ditte della zona dello Spilimberghese, da quelle di Travesio a quelle di Spilimbergo, di Sequals e di Pinzano rappresentano motivo di grande preoccupazione per la contemporaneità dei dissesti o degli stati d'incertezza e di imprevedibile ripresa e costringono alla forzata scelta della strada della emigrazione proprio nel momento in cui avrebbe dovuto rivelarsi la funzione propulsiva della regione ormai

in ben altre esercitazioni impegnarsi e si sarebbe dovuto realizzare la speranza della trasformazione di un ormai demolito miracolo economico in miracolo sociale.

Per conoscere, infine, quali siano gli intendimenti del Governo ai fini, non solo di un sollievo momentaneo, ma della creazione di situazioni più sicure e serene per una zona dove non manca certo la volontà di operare e di produrre. (4-00264)

**RISPOSTA.** — L'economia della zona dello Spilimberghese è imperniata su una modesta agricoltura (salvo il comune di Spilimbergo, ove è in atto un interessante sviluppo della frutticoltura e dove è stato costruito un magazzino frigorifero di raccolta con i contributi del FEOGA) su una esigua attività industriale che riguarda quasi esclusivamente il settore tessile e delle produzioni connesse all'attività edilizia, e, infine, su un artigianato, per lo più edile.

È, pertanto, fuori di dubbio che detta zona attraversi una difficile situazione avendo risentito degli effetti negativi connessi alla crisi di carattere generale che ha investito i due sopraccitati settori produttivi.

Gli operai dipendenti da imprese industriali della zona, sospesi o lavoratori ad orario ridotto, sono stati ammessi a beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale, per quanto concerne i provvedimenti da adottare in favore della zona di che trattasi si rileva che gli stessi vanno inquadrati e nel contesto della politica regionale di incentivazione industriale e della politica governativa in favore di tutta l'economia italiana.

L'amministrazione regionale, debitamente interpellata, ha reso noto che sta perseguendo una politica diretta ad attuare nuove iniziative industriali soprattutto verso quelle zone e quei territori regionali carenti di infrastrutture primarie. A tal fine detta amministrazione ha emanato taluni provvedimenti, quali la legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, che prevede la concessione di contributi sugli interessi passivi sui mutui a medio termine contratti dalle imprese per la costruzione, l'ampliamento e l'ommodernamento degli stabilimenti industriali situati nella regione, nonché per l'acquisto di macchinari ed attrezzature necessarie a migliorare la produttività e la legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, che autorizza la concessione di contributi in conto capitale sino al 20 per cento della spesa per nuovi stabilimenti in-

dustriali e per l'ampliamento di quelli esistenti, in zone montane e parzialmente montane e depresse, dove, più che altrove, è necessario intervenire in modo differenziato a impulso e sostegno delle già scarse risorse economiche.

La regione ha altresì affrontato i problemi connessi alla delicata situazione congiunturale che attraversano alcuni settori della produzione industriale, favorendone su nuove basi la ripresa mediante un provvedimento legislativo (del 4 aprile 1972, n. 8) che prevede la concessione di contributi in misura non superiore al 20 per cento della spesa per l'attuazione di piani di riconversione e di trasformazione di stabilimenti industriali che cessano la precedente attività.

Circa la politica governativa in favore dell'economia nazionale si ricordano in proposito la legge 22 marzo 1971, n. 184 (interventi finanziari da parte dell'IMI e della GEPI), la legge 1° dicembre 1971, n. 1101 (in favore dell'industria e dell'artigianato tessili) il decreto-legge 1° luglio 1971, (proroga sgravio oneri sociali in favore di alcuni tipi di imprese), la legge 8 agosto 1972, n. 464 (modifiche alla legge n. 1115 e agevolazioni tributarie e creditizie in favore delle industrie che si ristrutturano, si riorganizzano e si riconvertono), nonché i provvedimenti relativi all'aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale; all'aumento del capitale GEPI; e allo stanziamento di nuovi fondi per le operazioni di credito ai sensi della legge 18 dicembre 1971, n. 1470.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MARIO.*

**DE VIDOVICH.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere per quali ragioni non si è provveduto alla stipula dei contratti di compravendita delle case di abitazione di proprietà demaniale site in Trieste via Wostry per le quali l'intendenza di finanza aveva predisposto la richiesta stipula.

In particolare l'interrogante chiede di sapere se i prezzi comunicati agli interessati e ricavati secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificati dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, saranno mantenuti nell'ammontare già comunicato alle parti. (4-01706)

**RISPOSTA.** — In applicazione dell'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, furono stipulati gli atti di cessione degli alloggi ex

GMA, dei quali fanno parte anche quelli siti in Trieste, via Wostry, di cui è cenno nell'interrogazione.

Tuttavia non venne fatto luogo all'approvazione di detti contratti, in quanto si era in attesa di conoscere i pareri del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura generale dello Stato circa la esatta interpretazione dell'articolo 14 citato, nel senso se gli alloggi, quanto al prezzo, dovessero essere ceduti in base al 50 per cento del costo di costruzione come stabilito dallo stesso articolo 14, oppure in base al valore venale previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Sia il Consiglio di Stato sia l'Avvocatura generale dello Stato hanno espresso il parere che la procedura privilegiata di cui al ripetuto articolo 14 della legge n. 231 si applica soltanto agli alloggi costruiti a favore delle categorie meno abbienti da indicarsi espressamente nella legge, requisito che non ricorre nel caso in esame, trattandosi di alloggi costruiti dal governo militare alleato per i propri dipendenti e trasferiti successivamente allo Stato italiano, il quale, a sua volta, ebbe ad assegnarli ai propri dipendenti civili e militari.

Di conseguenza, l'intendenza di finanza ha interessato la competente commissione provinciale per la determinazione del valore venale, valore che è stato comunicato agli aventi diritto, previa riduzione del 30 per cento, nonché di una ulteriore riduzione dello 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio, come disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 1959.

Avverso tale prezzo gli interessati hanno prodotto ricorso alla commissione regionale istituita presso il provveditorato delle opere pubbliche, che non si è ancora pronunciata in merito.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

**ERMINERO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se si ritenga di dover provvedere alla urgente installazione dei necessari ripetitori TV, nelle zone Valpantena e Valpolicella (Verona) ove in alcuni centri non è possibile la normale ricezione dei programmi televisivi. (4-02612)

**RISPOSTA.** — La ricezione del programma nazionale TV risulta precaria in alcuni centri dislocati lungo la Val Pantena e la Val Poli-

cella mentre risulta buona nei capoluoghi comunali.

Per il secondo programma si ha una ricezione precaria nella Val Policella mentre nella Val Pantena tale servizio non è ancora attivato.

Premesso quanto sopra, si deve tuttavia soggiungere che le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi sull'intero territorio nazionale, ma stabiliscono limiti - dettati da esigenze tecniche - agli obblighi imposti alla predetta concessionaria circa l'estensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari all'82 per cento degli abitanti, la popolazione da servire con il primo programma ed all'80 per cento la percentuale di popolazione da servire con il secondo programma.

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo con 798 impianti la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento della popolazione e con 391 impianti quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Giò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici piani di lavoro per migliorare, con la necessaria gradualità e secondo criteri di precedenza, riferiti principalmente alla consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Nel quadro di tale obiettivo, si assicura che le esigenze della popolazione delle località segnalate saranno tenute nel dovuto conto, in sede di elaborazione dei prossimi programmi per il completamento delle reti televisive.

*Il Ministro: GIOIA.*

**FLAMIGNI E LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso che il Commissariato della gioventù italiana con nota del 30 novembre 1971, n. 10863, ha intimato al comune di San Giorgio di Piano (Bologna) di riconsegnare l'immobile ex GIL adibito a scuola elementare dove vi hanno trovato posto 5 aule; premesso altresì che la giunta del comune suddetto unitamente ai partiti democratici nel sottolineare la irregolarità dell'operazione, e sul piano amministrativo e morale e politico, l'assoluta incapacità di amministrare beni di pubblica utilità da parte del Commissariato summenzionato, hanno riaffermato la loro decisa determina-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

zione di non cedere, in nessun modo l'edificio ex GIL, consapevoli in ciò di fare cosa giusta e necessaria alla scuola e sostenuti altresì da tutta la popolazione — se intenda intervenire presso il Commissariato della gioventù italiana, perché ritenga di alienare l'immobile ex GIL al comune, il quale possa compiutamente adibirlo, come lo è tuttora, ad edificio scolastico. (4-00574)

**RISPOSTA.** — La Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Ministero del tesoro, da tempo ha disposto la sospensione delle alienazioni dei beni patrimoniali della Gioventù italiana, stante la delicata situazione finanziaria dell'ente.

Né si ritiene di rimuovere tale direttiva, in quanto la devoluzione dei predetti beni ha formato oggetto di apposito schema di disegno di legge, che quanto prima sarà sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio dei ministri.

*Il Sottosegretario di Stato: EVANGELISTI.*

**FLAMIGNI E VALORI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se siano a conoscenza della lotta che stanno conducendo i lavoratori dell'azienda agricola del marchese Paolucci a Selbagnone di Forlimpopoli (Forlì), i quali, appoggiati da tutti i lavoratori di quel comune, vogliono mantenere il posto di lavoro e salvare l'azienda dal pericolo di smembramento e frantumazione a cui la vogliono portare un gruppo di speculatori. Tale azienda agricola, che ha una estensione di 140 ettari, è divenuta, grazie al lavoro dei braccianti, una delle più moderne e produttive della Romagna per impianti, servizi, unità di produzione;

se siano a conoscenza del fatto che una serie di errori della proprietà e della direzione, per lo più ispirati da mire speculative che nulla hanno a che fare con una sana agricoltura (basti ricordare non solo l'eccessivo ricorso al credito ordinario che ha appesantito la gestione di notevoli oneri passivi, ma il ricorso a prestiti privati e tassi esagerati che arrivavano perfino al 25 per cento di interesse con l'adozione di sistemi che ricordano quelli del caso Giuffrè), hanno determinato una grave situazione debitoria e quindi la vendita dell'azienda ad una società per azioni, denominata « Selbagricola », la quale, priva di ogni affezione alla coltivazione agricola, intende unicamente compiere una

operazione di speculazione spezzettando la azienda, licenziando gli operai ed i salariati fissi con gravi danni sia per i livelli di occupazione, sia per i livelli di produttività; se siano a conoscenza del fatto che la vendita dell'azienda sarebbe avvenuta senza rispettare, tra l'altro, il diritto di prelazione dei coltivatori confinanti come stabilito dagli articoli 7 e 16 della legge 14 agosto 1971, n. 317.

Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere:

1) per salvaguardare e accrescere gli attuali livelli di occupazione;

2) per impedire la speculazione in atto che porta alla frantumazione dell'azienda, in netto contrasto, oltretutto, con gli orientamenti di politica agricola comunitaria.

Se intendano prendere in esame la concessione di finanziamenti agevolati ai lavoratori associati in cooperativa che intendono continuare a lavorare nell'azienda mantenendone l'unità produttiva e sviluppando la produzione secondo i criteri stabiliti dal piano di zona agricola. (4-02233)

**RISPOSTA.** — La vendita segnalata costituisce atto che investe la sfera privata dei soggetti interessati, con esclusione, quindi, di ogni possibilità d'intervento da parte dell'amministrazione.

Anche la tutela del diritto alla prelazione riguarda la sfera privata dei lavoratori interessati, ai quali la legge offre possibilità di azione (articolo 3, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni) che, invece, sono precluse al Ministero.

Infine, i richiesti finanziamenti agevolati — che, per altro, presupporrebbero il possesso dell'azienda da parte dei richiedenti — sono ora, in ogni caso, di competenza della Regione Emilia-Romagna, ai termini del decreto legislativo 15 gennaio 1972, n. 11.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.*

**FUSARO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali sono i criteri con i quali vengono scelti i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi della carriera di concetto dell'amministrazione delle finanze delle quali debbono far parte per disposizioni di legge i professori di diritto ed economia degli istituti d'istruzione media di secondo grado.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

In particolare si chiede di conoscere:

1) se tali nomine vengono fatte su designazione del Ministero della pubblica istruzione, così come prescritto;

2) i motivi per i quali nei concorsi citati ricorrono sempre gli stessi nominativi fra le centinaia di insegnanti della capitale e del Lazio che avrebbero titolo a tale nomina;

3) se ritenga, pertanto, di avvicendare in tali incarichi i docenti e ciò per evitare, oltretutto, che si vengano a creare situazioni di privilegio le quali creano logicamente il disappunto da parte di coloro che sistematicamente vengono esclusi. (4-02661)

**RISPOSTA.** — Nel conferimento degli incarichi di componenti le commissioni esaminatrici di concorsi per i quali le disposizioni in vigore prevedono la partecipazione di personale insegnante delle scuole medie di secondo grado, l'amministrazione si attiene, di norma, al principio dell'avvicendamento, che cerca di attuare con criteri di prudente elasticità in modo da assicurare l'indispensabile correttezza alle operazioni di concorso, senza creare in pari tempo intralci all'attività didattica dei nominativi prescelti.

In armonia con i cennati orientamenti, alla scelta dei componenti le singole commissioni esaminatrici si provvede di volta in volta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sulla base di un elenco di docenti fornito dal Ministero della pubblica istruzione.

Si tratta per altro di un criterio la cui adozione subisce qualche temperanza, in quanto l'amministrazione si attiene anche al principio di non disattendere aprioristicamente le aspettative di coloro che non figurano nel suddetto elenco.

S'intende che nei casi di nominativi prescelti in base a quest'ultimo sistema, l'amministrazione si premura di richiedere la preventiva autorizzazione agli organi ministeriali competenti.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

**GARGANO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se agli impiegati statali all'atto del loro collocamento a riposo, dopo 40 anni di servizio, vengano attribuiti particolari riconoscimenti in segno di gratitudine per l'attività prestata, per tanti anni alle dipendenze dello Stato e se sia prevista in loro favore la concessione di un titolo onorifico in rapporto alla qualifica rivestita, alle funzioni esercitate, ed alla durata del servizio. (4-03170)

**RISPOSTA.** — A termine dell'articolo 31 del testo unico contenente disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'impiegato può essere conferito, all'atto del collocamento a riposo, il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore.

*Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione: GAVA.*

**GUARRA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata fino ad oggi concessa all'ex militare Bennato Giovanni, nato a Napoli l'8 marzo 1893 ed ivi residente alla via San Sebastiano 49, l'onorificenza di Vittorio Veneto con relativo assegno pur avendone costui pieno diritto avendo prestato servizio durante la prima guerra mondiale in zona di operazioni conseguendo la croce al merito di guerra. (4-01535)

**RISPOSTA.** — La domanda del signor Giovanni Bennato intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, non risulta pervenuta al consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto.

L'interessato può presentare nuova domanda per il tramite del comune di residenza, secondo istruzioni recentemente impartite per rendere ancora più agevole e spedita la definizione delle pratiche.

*Il Ministro: TANASSI.*

**IANNIELLO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda promuovere per assicurare l'applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative ai marittimi di camera e di cucina imbarcati sui traghetti delle ferrovie dello Stato di Civitavecchia (Roma) e di Messina.

L'azienda, infatti, rifiuta l'applicazione del contratto dei marittimi al predetto personale e nonostante le numerose azioni di sciopero si ostina nel suo atteggiamento, reso ancora più grave dal diniego opposto ad effettuare assemblee a bordo in aperta violazione delle norme sancite dallo Statuto dei lavoratori. (4-02632)

**RISPOSTA.** — Il servizio di camera e mensa a bordo delle navi-traghetto ferroviario di Messina e Civitavecchia viene affidato in appalto ad imprese, alle quali, pertanto incombe l'obbligo, in base ai principi che regolano l'istituto della concessione amministrativa, di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

provvedere alla applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative riguardanti il personale utilizzato nel servizio stesso. Nel caso di specie tali imprese concessionarie praticano il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'imbarco degli equipaggi delle navi appartenenti alle società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale.

Anche per quanto concerne lo svolgimento delle attività sindacali a bordo delle navi viene applicato quanto previsto in materia dal ripetuto contratto collettivo nazionale di lavoro, in attuazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) che prevede determinate agevolazioni a favore soltanto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatari dei contratti collettivi.

*Il Ministro: Bozzi.*

LA BELLA E LOMBARDI MAURO SILVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se siano state date opportune disposizioni ai comandi militari perché sia permesso a soldati, graduati, sottufficiali e ufficiali in servizio, iscritti nelle liste elettorali dei comuni di provenienza ove il 26-27 novembre 1972 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, di recarsi ad esercitare il loro diritto-dovere di cittadini elettori, atteso che alcuni comandi negano ai militari dipendenti l'esercizio di tale diritto senza che sussista nessuna ragione pratica di servizio, come ad esempio avviene per l'artigliere Baggiani Dante in servizio presso 1/5 Artiglieria da campo, secondo gruppo, quinta batteria, caserma Cavalzerani, Udine. (4-02635)

RISPOSTA. — In occasione delle elezioni svoltesi il 26 novembre 1972 per il rinnovo di taluni consigli comunali e provinciali, hanno trovato applicazione le disposizioni a carattere permanente che prevedono la concessione ai militari aventi diritto al voto, compatibilmente con le esigenze di servizio, di brevi licenze per un tempo pari alla durata del viaggio più due giorni di permanenza nel luogo delle elezioni.

In particolare, al militare cui si riferisce l'interrogante sono stati concessi, in data 25 novembre 1972, quattro giorni di licenza breve per recarsi a San Martino al Cimino (Viterbo), località di residenza, ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

*Il Ministro della difesa: TANASSI.*

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — considerate le attuali difficoltà del settore bieticolo ed i notevoli ritardi nel ritiro del prodotto da parte dell'industria saccarifera (le une e le altre constatate dall'interrogante nelle zone agricole delle province di Livorno e Pisa) — ritenga opportuno di promuovere quanto prima un programma nazionale della bieticoltura e la costituzione immediata dell'Istituto nazionale per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore articolato per regioni bieticole con la conseguente assegnazione dei contingenti di produzione delle bietole e dello zucchero nelle diverse zone agricole del paese. (4-01809)

RISPOSTA. — I ritardi verificatisi, nella campagna 1972 nei ritiri di barbabietole da zucchero da parte dell'industria di trasformazione sono dovuti allo sciopero indetto in sede di rinnovo del contratto di lavoro dei lavoratori saccariferi; sciopero che, come è noto, si è protratto fino alla fine del mese di settembre 1972, senza, per altro, alcun danno per i produttori bieticoli, avendo gli industriali, già all'inizio della vertenza stessa, ripreso il ritiro delle bietole.

Circa il processo di ristrutturazione dell'industria saccarifera, già in corso di avanzato completamento nel nostro paese, si rammenta che i programmi a suo tempo predisposti dalle singole società saccarifere hanno formato oggetto, unitamente alle prospettive di sviluppo della bieticoltura nelle diverse zone agrarie, di attento esame da parte di un apposito « Comitato interministeriale per lo zucchero », costituito a livello di direttori generali delle amministrazioni più direttamente interessate, al quale è stato demandato, tra l'altro, anche il compito di procedere ad uno studio sistematico dei problemi del settore e di formulare le relative proposte di soluzione.

Il suddetto programma di ristrutturazione ha finora condotto:

alla costituzione di sette nuovi e moderni impianti di trasformazione, per una capacità complessiva di lavorazione, nelle 24 ore, di oltre 480 mila quintali di bietole;

al potenziamento (nella maggior parte dei casi, al raddoppio) della capacità lavorativa e all'ammodernamento tecnologico di 22 zuccherifici;

alla chiusura di 20 fabbriche di dimensioni non economiche, di notevole vetustà.

Per quel che concerne la richiesta di una ristrutturazione del contingente di base relativo allo zucchero per zona agraria anziché

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

per impresa saccarifera, si fa presente che la ripartizione per zona agraria, oltre a risultare inattuabile, non è consentita dalla regolamentazione comunitaria per lo zucchero.

La ripartizione per impresa è stata effettuata — in Italia ed in tutti gli altri paesi della Comunità — per due ordini di considerazioni: da un lato, per permettere eventuali compensazioni nell'ambito della stessa impresa, in dipendenza anche di variazioni stagionali della produzione nelle diverse zone (assicurando, quindi, nella misura più ampia possibile la utilizzazione del contingente a prezzo pieno riconosciuto al nostro paese); dall'altro lato, per consentire le indispensabili condizioni atte a favorire il processo di ristrutturazione delle imprese e l'assetto della particolare coltivazione, tenuto anche conto della dinamica in atto nella dislocazione della coltura, delle prospettive di sviluppo avvenire e della esigenza di aumentarne parallelamente la economicità.

Quanto, infine, alla costituzione di un Istituto nazionale, articolato nelle regioni bieticole, per la ricerca e la divulgazione genetica, si rammenta che già esiste l'Istituto sperimentale per le colture industriali, con sede in Bologna, che ha una sezione operativa specializzata in bieticoltura a Rovigo. Il Ministero non mancherà d'invitare la detta istituzione ad intensificare la propria attività, in modo da rispondere più adeguatamente alle nuove esigenze del settore bieticolo.

*Il Ministro:* NATALI.

MAGGIONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se le recenti agitazioni minacciate dalla Federcalcio e dalla Associazione dei calciatori professionisti a proposito delle rivendicazioni di ordine previdenziale, non abbiano sollecitato occasione al CONI per la elaborazione e l'attuazione di una definitiva e globale disciplina del diritto-dovere sportivo che, regolamentato da un « codice dello sport », sia garanzia agli interessati del settore. (4-01627)

RISPOSTA. — Fin dal 1934, fu creato col nome di cassa interna di previdenza del CONI, un istituto avente il compito di tutelare ed assistere atleti ed ausiliari sportivi.

L'ente attuale, denominato Sportass, offre a tutti gli atleti una copertura assicurativa per il caso di morte od invalidità permanente rispettivamente fino ad un massimale di due o cinque milioni, elevato a 10 o 20 milioni per gli atleti azzurri.

Viene inoltre erogata l'assistenza sanitaria, insieme ad una diaria giornaliera, per il periodo di temporanea invalidità, sia col sistema di assistenza diretta sia indiretta.

È stato poi costituito, nel quadro di una sempre migliore e più ampia tutela degli atleti, un comitato a tre (Spagna, Francia ed Italia) per la reciproca assistenza dei rispettivi assicurati nel settore sportivo.

Tutto il sistema risulta poi integrato da altre assicurazioni speciali che ampliano ed elevano le prestazioni previdenziali ed assistenziali delle quali possono beneficiare attualmente 2.139.624 assicurati.

Quanto al problema del codice dello sport, giova ricordare che gli statuti ed i regolamenti delle federazioni sportive contengono una precisa regolamentazione per la disciplina di tutti i rapporti che si svolgono nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

*Il Ministro:* BADINI CONFALONIERI.

MENICACCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che hanno ad oggi impedito la concessione — al signor Battisti Ernesto, residente a Terni, via 11 Febbraio, 39, nato a Poggio Bustone (Rieti) il 21 ottobre 1892 — dell'ordine di Vittorio Veneto per i combattenti della guerra mondiale del 1915-1918, quando il Battisti ha prestato servizio come marinaio (matricola 83404) dal settembre 1912 al 2 maggio 1919 partecipando a numerosi fatti di guerra imbarcato sull'incrociatore *Città di Bengasi* dagli ultimi mesi del 1916 al luglio 1918, scortando convogli marittimi da Gibilterra a Genova (fra cui quelli in occasione della perdita del mercantile *Pontida* il 5 febbraio 1917 e del mercantile *Toscana* il 4 luglio 1918. (4-09533)

RISPOSTA. — All'ex combattente Ernesto Battisti è stato concesso l'ordine di Vittorio Veneto con decreto del 24 giugno 1972.

La domanda di assegno vitalizio è stata rimessa alla competente direzione provinciale del tesoro.

*Il Ministro:* TANASSI.

MENICACCI. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia e al Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni.* — Per sapere come spiegano che subito dopo che si è venuti a conoscenza tramite la stampa che il direttore sanitario dell'ospedale provinciale di Spoleto (Perugia), dottor

Giuseppe Chirico, aveva presentato, nell'esercizio del suo diritto-dovere che gli deriva dalla sua qualità di pubblico ufficiale, una serie circostanziata di denunce all'autorità giudiziaria sulle gravi irregolarità e malefatte, quali truffa, falso in atto pubblico, abuso di potere, favoritismi personali e politici nelle assunzioni, un ammanco di decine di milioni, nei confronti di ben tre consigli di amministrazione del suddetto ente ospedaliero, con la responsabilità di vari uomini politici tra i più rappresentativi della vita politica ed amministrativa spoletina, tutti appartenenti al PCI, al PSI e alla DC, il consiglio di amministrazione dell'ospedale — anziché denunciare per calunnia il suo accusatore — ha inopinatamente decretato la sospensione dal servizio del denunziante direttore sanitario e nel contempo lo ha sottoposto a procedimento disciplinare senza per converso sentire il dovere o di soprassedere da ogni provvedimento in attesa dell'esito del procedimento penale instaurato a carico degli stessi membri del consiglio di amministrazione o addirittura, come ci si attendeva, di presentare le proprie dimissioni rese tanto più logiche e doverose da una così vasta mole di accuse le quali confermano il livello di faziosità, di tornacontismo, di interessi privatistici a cui era stato declassato l'ospedale provinciale di Spoleto, strumentalizzato a fini politici e personali. (4-01958)

RISPOSTA. — Al riguardo si è in grado di comunicare solo le seguenti ulteriori notizie:

a) che effettivamente gli amministratori del suindicato ospedale hanno adottato, nei confronti del dottor Chirico, un provvedimento di sospensione dal servizio contro il quale l'interessato ha presentato un esposto che è attualmente all'esame della locale pretura;

b) che finora, a Spoleto, non risulta siano state presentate dimissioni di consiglieri comunali o di componenti del consiglio di amministrazione di quell'ospedale.

Circa quest'ultimo punto, giova però sottolineare che, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione civile (sezione unite 13 maggio 1972, n. 1440), non sussiste situazione di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di consigliere di un ente ospedaliero avente sede nello stesso comune, nonché tra la carica di un amministratore di un comune, o di un ospedale sito nel comune medesimo e l'incarico di dipendente di uno di detti enti.

*Il Ministro della sanità:* GASPARI.

MENICACCI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere se sia vero che l'ente provinciale del turismo di Perugia ha concesso parere favorevole al rilascio di licenza di agenzia viaggio di categoria illimitata da parte della questura di Perugia alla *Pro Civitate Cristiana* di Assisi, che la ospita, respingendo la richiesta espressa da un componente dello stesso consiglio dell'ente provinciale del turismo di verificare la veridicità delle attestazioni presentata dal titolare della agenzia medesima, attinenti a presunti servizi prestati presso altre agenzie del settore; e altresì per conoscere i motivi di tale rifiuto e per sapere se ritengano di indagare in merito al contenuto delle attestazioni predette. (4-02721)

RISPOSTA. — In data 4 agosto 1972, la questura di Perugia ha rilasciato a Giuseppina Galbiati — con la direzione tecnica della dottoressa Giuseppina Petrelli — entrambe domiciliate ad Assisi, presso la *Pro Civitate Cristiana*, la licenza per l'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo di categoria A, denominata *Cosmoviaggi*, con sede in Assisi, via Ancaiani.

La predetta licenza è stata concessa a seguito del prescritto nulla osta dell'ente provinciale per il turismo di Perugia, espresso all'unanimità dal consiglio di amministrazione dell'ente stesso l'8 marzo 1972, in considerazione del servizio prestato dalla Petrelli presso l'agenzia di viaggi Cosmovel di Parigi, dall'8 luglio 1965 al 30 settembre 1967, e presso l'agenzia viaggi Star di Roma, dal 1° maggio 1968 e dove risultava ancora in servizio alla data della deliberazione dell'EPT.

Il suindicato provvedimento non ha dato luogo ad alcuna osservazione da parte di questo Ministero, essendo stato espresso all'unanimità di voti.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo:* BADINI CONFALONIERI.

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di dare adeguate e sollecite disposizioni a che sia affidata definitivamente o a solo titolo di deposito al comune di Foligno (Perugia) una delle circa 40 copie superstiti della prima stampa della *Divina Commedia* di Dante avvenuta in quella città nel 1472, magari scegliendola tra i tre esemplari tuttora appartenenti alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

L'interrogante ritiene tale gesto più che doveroso verso una città — che è stata sempre

all'avanguardia nell'arte tipografica in Italia e che dando alle stampe per prima il nostro massimo poema in volgare si rese benemerita della riconoscenza nazionale — ed inoltre tanto più opportuno in questo anno in cui si celebra con manifestazioni culturali ad alto livello il 5° centenario della sua diffusione tipografica.  
(4-03162)

RISPOSTA. — Non è possibile cedere, neppure a titolo di deposito, una delle 13 (e non 40) copie superstiti della *Divina Commedia*, stampata a Foligno nel 1472 e delle quali la Biblioteca nazionale centrale di Firenze possiede solo due esemplari (non tre) provenienti però da due diversi fondi (Magliabechiano e Palatino): infatti trattasi di beni demaniali, una supposta cessione è consentita solo con altra istituzione statale.

Considerato, però, che di recente la Cassa di risparmio di Foligno è stata autorizzata da questo Ministero, su conforme parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, a riprodurre integralmente l'opera in questione, questo Ministero ne farà pervenire una copia alla biblioteca comunale di Foligno, secondo le disposizioni che sono già state impartite.

*Il Ministro: SCALFARO.*

MESSENI NEMAGNA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se, in relazione ai recenti nubifragi che hanno provocato ingenti danni a vaste zone della Puglia ed in particolare modo, ultimamente, alle località di Andria, Minervino, Canosa (Bari) e Cerignola (Foggia), dove interi vigneti sono andati distrutti compromettendo, anche per gli anni a venire, il raccolto, ritengano di disporre la sospensione del pagamento di imposte per almeno tre anni a favore dei danneggiati e di concedere contemporaneamente, in applicazione delle leggi 25 marzo 1970, n. 364, e 21 luglio 1960, n. 739, i benefici previsti per il ripristino delle colture colpite dagli eventi atmosferici. (4-01542)

RISPOSTA. — Il Ministero, con decreto del 19 ottobre 1972, ha provveduto a delimitare le zone agrarie della provincia di Bari, danneggiate dalle grandinate e dai nubifragi verificatisi nei mesi di luglio, agosto e settembre 1972, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, dalle provvidenze contributive e contributivo-creditizie previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970,

n. 364, per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte e per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Tra le zone delimitate, sono comprese quelle di tutti i comuni della detta provincia segnalati dall'interrogante.

Per quanto concerne, invece, il comune di Cerignola, pure segnalato dall'interrogante medesimo, è noto che, con decreto del 30 settembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 4 dicembre 1972, n. 314, si è provveduto a delimitare, tra l'altro, le zone agrarie della provincia di Foggia, comprendendovi anche quelle del comune in questione, danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile, maggio e luglio, per la concessione delle medesime provvidenze contributive e contributivo-creditizie.

Il Ministero delle finanze, per il settore di sua competenza, ha comunicato che i possessori dei fondi rustici danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui trattasi, qualora abbiano subito la perdita del 30 per cento del prodotto ordinario dei loro fondi, potranno usufruire dello sgravio delle imposte sui redditi agrari e dominicali, come consentito dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917.

A tal fine, il Ministero medesimo ha già provveduto a segnalare i danni occorsi alle competenti intendenze di finanza, perché dispongano la sospensione della riscossione dei tributi fondiari e gli accertamenti previsti dalla legge.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.*

MICELI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il distretto militare di Palermo fa trascorrere parecchi mesi prima di inviare gli estratti del foglio matricolare ai richiedenti con enorme difficoltà e ritardi per coloro che presentano domanda di pensione.

Se ritenga d'intervenire al più presto per risolvere questo grave inconveniente, con grande vantaggio per lo snellimento delle pratiche pensionistiche. (4-02701)

RISPOSTA. — I ritardi nel rilascio di fogli matricolari da parte del distretto militare di Palermo, lamentati dall'interrogante, riguardano le pratiche per le quali si rende necessaria la ricostruzione *ex novo* di molti documenti distrutti o smarriti nel corso degli ulti-

mi eventi bellici. Tale ricostruzione comporta notevole perdita di tempo per l'acquisizione delle notizie relative al servizio prestato dai richiedenti, le quali devono essere avvalorate, oltretutto dalle dichiarazioni degli interessati e dei superiori dell'epoca, da documenti forniti da comuni, ospedali, tribunali, ecc.

Le richieste, invece, per le quali si dispone di documentazione completa vengono evase con ogni possibile sollecitudine.

È stato comunque provveduto a potenziare gli uffici preposti alla specifica attività con sottufficiali richiamati dalla riserva.

*Il Ministro:* TANASSI.

MIRATE, NAHOUM E FRACCHIA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'inter-no e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) quali misure intendano adottare a favore di quei comuni delle province di Cuneo, Alessandria ed Asti che nel mese di luglio 1972 sono stati colpiti da violente grandinate e da nubifragi che hanno gravemente compromesso i raccolti ed hanno, in qualche caso, seriamente lesionato le stesse strutture viarie;

2) quali disposizioni siano state date ai competenti uffici ministeriali al fine di garantire una tempestiva applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, evitando i deprecabili ritardi che quasi costantemente sono stati lamentati in passato. (4-01198)

RISPOSTA. — Per quanto di competenza, questo Ministero, con decreto del 10 novembre 1972, ha provveduto a delimitare le zone agrarie delle province di Alessandria e di Asti, danneggiate dalle grandinate verificatesi nello scorso mese di luglio, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributivo-creditizie previste dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Con lo stesso provvedimento, è stato altresì dichiarato il carattere eccezionale delle grandinate che, nel medesimo mese di luglio, hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo, per la concessione dei prestiti di esercizio, ad ammortamento quinquennale e con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 7 della legge, per le necessità di conduzione aziendale e per l'estinzione di eventuali passività.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* NATALI.

NAHOUM, RAFFAELLI, GARBI, FURIA, TAMINI E DAMICO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se, con l'istituzione dell'anagrafe tributaria, nell'acquisto delle attrezzature meccanografiche ed elettroniche che saranno assegnate agli uffici centrali e periferici si è tenuto conto delle possibilità produttive dell'industria italiana. In modo specifico, per avere notizia di quanti apparati meccanografici ed elettronici sono stati ordinati all'industria italiana, quanti a ditte straniere e per conoscere quali criteri siano stati o saranno seguiti nella stipulazione dei contratti di appalto o di fornitura. (4-02531)

RISPOSTA. — Lo schema della struttura organizzativa della meccanizzazione dei servizi maggiormente interessati dalla riforma tributaria, è stato definito attraverso apposita indagine conoscitiva svolta sotto forma di concorso di idee, a cui sono state chiamate a partecipare le più note case produttrici di elaboratori e di apparecchiature accessorie, ed è stato approvato dal comitato di coordinamento per la riforma tributaria, del quale fanno anche parte eminenti studiosi estranei all'amministrazione.

Tale indirizzo di scelta dei sistemi e delle apparecchiature, essenzialmente ispirato al criterio di individuazione delle concrete possibilità produttive dell'industria italiana nello specifico settore, è stato inoltre sottoposto all'esame dell'apposita commissione per l'ammmodernamento e la meccanizzazione della pubblica amministrazione, operante in seno al provveditorato generale dello Stato.

Va considerato che il prescelto sistema integrato di telegestione dell'anagrafe tributaria è basato su:

impianti centrali elettronici di elaborazione dati;

apparecchiature intermedie di preelaborazione e pregestione dei messaggi (concentratori);

apparecchiature per la ricetrasmisione dei messaggi (terminali).

Gli impianti elettronici centrali delle dimensioni e caratteristiche richieste (due elaboratori della terza generazione tipo 370 della ditta IBM-Italia) non vengono prodotti in Italia. Tuttavia i sistemi sono di fabbricazione europea.

I sistemi di pregestione e preelaborazione (113 concentratori intelligenti sistema 5410 della ditta IBM-Italia) sono integralmente prodotti in Italia a Vimercate (Milano).

Le apparecchiature ricetrasmittenti per l'anagrafe tributaria (terminali della serie TC 380 e TCV 260 della ditta Olivetti per complessive 2.100 unità) ed i minicomputer ed apparecchiature elettrocontabili per la gestione dell'IVA e l'afflusso delle notizie relative all'anagrafe tributaria (360 auditronic e 125 audit 722R) sono integralmente prodotte in Italia ad Ivrea (Torino) ed a Marcianise (Caserta).

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche, i sistemi centrali di elaborazione ed i concentratori sono stati acquisiti in locazione, mentre per le apparecchiature periferiche (terminali, auditronic ed audit 722R) si è stabilito di effettuare l'acquisto in proprietà.

In considerazione sia delle aliquote già acquisite sia di quelle da acquisire ed avuto riguardo ai ratei di ammortamento a regime, può dirsi che in definitiva la percentuale della spesa totale annua pertinente alle apparecchiature di produzione totalmente italiana è del 72 per cento.

*Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.*

NICCOLAI CESARINO E GIOVANNINI.  
— *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) se sia a sua conoscenza che in base al decreto ministeriale del 17 gennaio 1959, n. 2, modificato con legge del 27 aprile 1962, n. 231, furono costruite case per i senza tetto (baraccati, sfollati, ecc.) parte dei quali da cedere a riscatto al prezzo venale del 50 per cento dell'effettivo costo di costruzione. Che in base alle succitate disposizioni di legge furono stipulati, alcuni anni or sono, i relativi contratti di acquisto degli alloggi da parte degli assegnatari, con relativo pagamento, per alcuni in unica soluzione, per altri a rate, contratti ancora non definibili;

2) se gli risulti che alle sollecitazioni rivolte alla intendenza di finanza e all'IACP è stato risposto, com'è accaduto a Firenze, che detti contratti sono stati sospesi in seguito ad una circolare del Ministero delle finanze emanata alla fine del 1971, circolare secondo la quale dovrebbe essere modificato il prezzo venale degli immobili assegnati a riscatto portandolo dal previsto 50 per cento considerato nel contratto medesimo al prezzo globale;

3) se consideri quanto sopra motivo di turbamento e di preoccupazione degli assegnatari interessati per le conseguenze economiche a loro danno che potrebbero derivarne, ed anche perché la mancata definizione del loro rapporto di proprietà con l'Istituto autonomo case popolari mette gli assegnatari nella im-

possibilità di compiere opere migliorative degli immobili occupati e contrattati, migliorie che si rendono necessarie data la scadente tipologia di dette case oltre al deterioramento di esse determinato dal tempo;

4) se consideri altresì urgente provvedere con adeguate misure affinché i contratti da tempo stipulati siano sollecitamente definiti così come a suo tempo furono sottoscritti.

(4-02748)

RISPOSTA. — In applicazione dell'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, furono stipulati i contratti relativi alla cessione in proprietà degli alloggi costruiti per i senza tetto (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261), senza però che si sia potuto far luogo alla loro approvazione, attesi il difforme orientamento del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine all'interpretazione dell'articolo 14 citato, per quanto concerne il prezzo di cessione.

Dai pareri emessi dai citati organi risulta infatti che agli alloggi in questione si rende applicabile l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (valore venale ridotto del 30 per cento nonché di una ulteriore percentuale dello 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione), e non il ripetuto articolo 14 della legge n. 231 (prezzo di cessione pari al 50 per cento del relativo costo di costruzione) che, invece, è da ritenersi applicabile ai seguenti alloggi:

a) costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640 e quelli costruiti dall'UNRRA-CASAS anche con fondi ERP;

b) costruiti a totale carico dello Stato, le cui leggi di finanziamento fanno espresso riferimento, ai fini della destinazione degli alloggi stessi, alle particolari condizioni di disagio economico degli assegnatari come requisito particolare che si aggiunge a quello generico dell'appartenenza alle categorie degli aventi diritto all'alloggio indicato nelle leggi di finanziamento.

Nel caso prospettato dall'interrogante la relativa legge di finanziamento (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 261 surricordato) considera le condizioni economiche degli interessati, non già come requisito particolare per ottenere l'alloggio, ma soltanto come titolo di preferenza o di precedenza, nell'ambito delle categorie degli aventi diritto previste dalla stessa legge.

Va pertanto concluso che non può provvedersi al perfezionamento dei contratti già sot-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

toscritti in base al più volte ripetuto articolo 14, in quanto è necessario procedere alla stipulazione di un atto aggiuntivo per la modifica del prezzo di cessione.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se intenda tranquillizzare i pensionati dell'ENEL e dell'ex Larderello, in relazione alla minaccia di sfratto, che su loro peserebbe, ad opera della triplice sindacale, dagli appartamenti che attualmente occupano a Larderello, Castelnuovo Val di Cecina e Sasso Pisano (Pisa). (4-00026)

RISPOSTA. — L'assegnazione degli alloggi è tuttora regolata dall'articolo 30 del contratto collettivo dei dipendenti elettrici. Pertanto lo studio effettuato in materia dal compartimento dell'ENEL di Firenze va considerato in rapporto alla citata disposizione.

*Il Ministro: FERRI MAURO.*

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia esatto quanto pubblica l'*Avanti!* del 13 ottobre 1972, per cui il Ministero degli affari esteri avrebbe annullato la visita a Roma di una missione economica greca, e ciò per ragioni di carattere ideologico.

Per sapere, se ciò è esatto, come si concilia tale atteggiamento, che non dovrebbe conoscere disparità di trattamento, con il fatto che l'Italia, non solo mantiene « cordiali rapporti » con il governo libico, al punto da inviargli anche carri armati; governo che democratico non è e che, fra l'altro, oltre essersela presa con gli italiani vivi, espellendoli, ha deciso di ripulire il proprio paese anche dagli italiani che riposano nei vari cimiteri della quarta sponda. (4-02298)

RISPOSTA. — La notizia stampa alla quale si richiama l'interrogante, relativa all'annullamento, per ragioni di carattere ideologico, da parte del Ministero degli affari esteri, della visita a Roma di una missione economica greca, non è esatta.

Da parte ellenica era stato effettivamente manifestato il desiderio che un sottosegretario per il commercio venisse ricevuto a Roma dagli organi competenti del Governo, allo scopo di esaminare taluni problemi concernenti i

rapporti tra la Grecia e la CEE, nell'ambito della quale le esportazioni elleniche, specie per alcuni prodotti agricoli sensibili, si presentano come concorrenti a quelle italiane. Tale richiesta non ha per altro potuto essere accolta immediatamente per vari motivi di ordine tecnico; essa si trova tuttora allo studio dei nostri organi competenti.

È superfluo sottolineare che, se il nostro paese dovesse intrattenere rapporti economico-commerciali soltanto con paesi ad esso ideologicamente affini, ne deriverebbero all'economia nazionale — e di conseguenza all'intera popolazione — danni di entità difficilmente sopportabili.

Per quanto concerne specificamente la Grecia, l'affermazione secondo cui lo sviluppo delle nostre relazioni economiche con quel paese sarebbe ostacolato da difficoltà d'ordine ideologico è contraddetta dal crescente volume dell'interscambio commerciale bilaterale e, segnatamente, dall'incremento delle nostre esportazioni verso il mercato ellenico.

Questo è particolarmente notevole nel 1971 e nel 1972, tanto che l'Italia figura attualmente al terzo posto tra i paesi fornitori della Grecia.

*Il Sottosegretario di Stato: BEMPRAD.*

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che i 900 operai della costruenda centrale dell'ENEL di Torre del Sale (Livorno), sono senza lavoro, in quanto, per dirla con i sindacati, avrebbero volontariamente affrontato la disoccupazione per « tutelare la salubrità dell'ambiente », ma in effetti sarebbero stati costretti a ciò da un clima di intimidazione e di sopraffazione che, nella zona, schiaccia ogni e qualsivoglia volontà di pensare e operare in modo diverso dai valori della triplice sindacale a rimorchio del PCI e del PSI.

Per sapere se siano a conoscenza del fatto che detti lavoratori, dopo aver avuto 25 mila lire come anticipo, non si sa a che cosa (cassa integrazione, futura paga, liquidazione?), non hanno ricevuto più nulla e si trovano in una situazione disperata.

Per sapere se sia esatto che la centrale, costata diversi miliardi, con il costosissimo elettrodotto Syuvereto-Poggio a Caiano, con i suoi macchinari delicati, si deteriora.

Cosa intendano fare per sbloccare questa incredibile e assurda situazione e se intendano convocare a Roma una riunione di tutte le

autorità, prefettura compresa, visto che *in loco* non si trova la via della soluzione. (4-02331)

**RISPOSTA.** — La costruzione da parte dell'ENEL della centrale termoelettrica di Piombino, comprendente nella fase iniziale quattro sezioni della potenza di 320 mila chilowatt ciascuna, è stata approvata dal CIPE e pertanto è stata autorizzata da questo Ministero di concerto con quello dei lavori pubblici con decreti in data 17 luglio 1969 e 1° ottobre 1970 ai sensi del testo unico n. 1775 del 1933.

I lavori sono stati iniziati sulla base di un preliminare di convenzione stipulato con il comune e della regolare licenza edilizia concessa il 21 luglio 1969 per un impianto della potenza complessiva di 1.240 megawatt.

Successivamente l'ENEL ha chiesto una variante a tale licenza resasi necessaria dalla progressiva precisazione delle modalità esecutive. Il comune non solo non l'ha concesso, ma ha revocato la licenza edilizia a causa di preoccupazioni in ordine all'inquinamento atmosferico, nonostante che l'apposita commissione di esperti previsti dalla detta convenzione si fosse espressa in maniera sostanzialmente favorevole. Il comune ha chiesto un impegno dell'ENEL ad alimentare le nuove sezioni solo con gas metano, ponendo come unica alternativa l'uso esclusivo di olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ).

Per altro, in considerazione della ingente quantità di combustibile necessario, l'ENEL non ha potuto ottenere affidamenti per una adeguata fornitura e per una durata almeno ventennale, nonostante che la centrale sia in grado di funzionare anche a metano.

Pertanto, l'ENEL ha potuto limitarsi a ribadire l'impegno ad esercitare l'impianto con l'impiego dei combustibili consentiti dalla vigente legge n. 615 e relativo regolamento, adottando tutti gli accorgimenti atti a garantire che anche nelle condizioni atmosferiche più sfavorevoli non siano superati i livelli di inquinamento previsti dalla legge stessa. E poiché tale assicurazione non è stata ritenuta sufficiente dal comune i lavori di costruzione della centrale, iniziati dall'ottobre 1969, hanno dovuto essere sospesi.

Come conseguenza le imprese appaltatrici sono state costrette a mettere in Cassa integrazione i propri operai, determinando uno stato di agitazione tra le maestranze estesi alla cittadinanza di Piombino.

Per risolvere la questione il 19 dicembre si è tenuta, sotto la presidenza del Ministro dell'industria una riunione con l'intervento dei rappresentanti della regione toscana, della

provincia di Livorno e del comune di Piombino.

In tale sede il Ministro ha sottolineato la esigenza di pervenire ad una rapida soluzione del problema data la delicata situazione creata in materia di produzione di energia elettrica a causa delle difficoltà frapposte dalle amministrazioni locali, situazione che può determinare in tempi non lunghi una carenza di disponibilità di energia con conseguenti riflessi dannosi al processo di sviluppo della industria.

Si è posto poi in rilievo che la salvaguardia dell'ambiente è assicurata facendo obbligo all'ENEL di installare una rete di monitoraggio i cui apparecchi di misura consentiranno di far rilevare tempestivamente ogni influenza sulle modificazioni dell'inquinamento ambientale di anidride solforosa prodotta dalla centrale e di effettuare un rilevamento sistematico della temperatura delle acque comunque impiegate per il funzionamento della centrale stessa.

Inoltre sarà fatto obbligo all'ENEL di accantonare congrue riserve di olio a basso tenore di zolfo da impiegare non appena si profili la possibilità che l'anidride solforosa al suolo possa superare il limite di tollerabilità stabilito dalla legge.

I rappresentanti degli enti locali si sono riservati di far conoscere il loro avviso sulla proposta soluzione.

È altresì da ricordare che il Consiglio dei ministri nella seduta del 29 dicembre 1972 ha approvato un disegno di legge che trovasi attualmente all'esame del Senato e reca il numero 757, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. In tale disegno di legge è tra l'altro previsto un trattamento fiscale più favorevole per gli oli combustibili a basso tenore di zolfo per favorire la produzione di combustibili non inquinanti.

In una prima fase l'olio combustibile a basso tenore di zolfo dovrebbe essere utilizzato quasi esclusivamente dalle industrie siderurgiche e dall'ENEL così che quest'ultimo potrà installare centrali termiche nelle località in cui i comuni si sono opposti per motivi di inquinamento.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.*

**PEZZATI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere per quali motivi ai biologi non è consentito dirigere gabinetti di analisi a scopo di accertamento diagnostico.

Considerato il fatto che già il Consiglio di Stato, quarta sezione, con sentenza del 7 aprile 1972, n. 361 ha chiaramente stabilito che i biologi iscritti nell'albo hanno il diritto di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 193 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934 per aprire, gestire e dirigere i gabinetti di analisi.

Considerato che proprio in forza di detta sentenza del Consiglio di Stato i biologi possono, sotto la propria responsabilità eseguire le analisi biologiche di cui alla lettera g) dell'articolo 3 della legge n. 396 del 1967, si chiede quali provvedimenti il Governo intenda tempestivamente adottare per evitare tale ingiustificata ed illegittima esclusione dei biologi dall'esercizio delle analisi biologiche.

(4-02765)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero condivide la decisione n. 361 emessa dalla IV sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, in data 7 aprile 1972, circa la possibilità per i biologi di aprire e gestire propri gabinetti di analisi per il pubblico.

In considerazione di ciò, sono state impartite, con circolare del 26 luglio 1972, n. 107, direttive ai presidenti delle regioni a statuto ordinario nonché istruzioni ai medici provinciali nelle regioni a statuto speciale nel senso che ai biologi può essere concesso di dirigere laboratori di analisi, nell'osservanza della procedura di cui all'articolo 193 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934 e con le limitazioni che circoscrivono l'attività del laboratorio stesso alle sole analisi indicate dalla lettera g) dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396.

Si precisa, poi, che la materia relativa ai gabinetti di analisi per il pubblico è stata trasferita alla competenza delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Si fa presente, infine, che è in corso l'approvazione delle tariffe minime per le prestazioni dei biologi che prevedono, come è noto, anche l'esecuzione di analisi cliniche, la determinazione di tali tariffe è ancora di competenza dello Stato.

*Il Ministro:* GASPARI.

**PISICCHIO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che ai biologi per legge (articolo 3 della legge n. 396 del 1967), per giurispru-

denza (decisione 361 del 7 aprile 1972 della IV sezione del Consiglio di Stato) e per disposizioni interpretative del Ministero della sanità (circolare del 26 luglio 1972, n. 107), è stato riconosciuto il diritto ad eseguire analisi biologiche nonché ad aprire, gestire e dirigere gabinetti di analisi aperti al pubblico per accertamenti diagnostici, e tenuto conto che il 90 per cento della popolazione italiana è assistita per il rischio di malattia, nei diversi aspetti; della generica, della specialistica e della ospedaliera, nel sistema della mutualità — quali siano i motivi per cui i biologi, pur avendone il diritto, sono stati fino a questo momento esclusi dai convenzionamenti per l'esercizio della professione nell'ambito della mutualità.

L'interrogante chiede infine di conoscere quali concreti provvedimenti intendano adottare, per evitare il persistere della illegittima situazione lamentata. (4-01342)

**RISPOSTA.** — In linea generale si osserva che, dalla competenza attribuita ai biologi dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396, di eseguire analisi di laboratorio, non può discendere il dovere degli enti mutuo-previdenziali di concordare con i biologi stessi convenzioni al fine di avvalersi della loro opera nel settore della ricerca clinica, anche perché il servizio specialistico in atto prestato dagli enti mutualistici è disciplinato dall'accordo nazionale intercorso con la FNCOMM e che prevede il conferimento degli incarichi esclusivamente a laureati in medicina e chirurgia.

In linea particolare, si ritiene che la decisione del 7 aprile 1972, n. 361, della IV sezione del Consiglio di Stato e le disposizioni interpretative contenute nella circolare del 26 luglio 1972, n. 107, di questo Ministero non abbiano attinenza con l'eventuale convenzionamento dei biologi con gli enti mutualistici.

Infatti la predetta decisione n. 361 ha preso in esame il caso di lesione di un diritto personale nell'esercizio di una attività di carattere privato ed ha riconosciuto, in applicazione dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sanitarie, il diritto del biologo ricorrente a dirigere il proprio laboratorio di analisi.

In ogni modo, per ogni necessaria opera di mediazione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che non ha mancato di far presente agli enti mutuo-previdenziali di considerare, in sede di stipula di nuove convenzioni, la possibilità di affidare le analisi di laboratorio anche ai biologi, vi è stata, in data 6 settembre 1972, una prima riunione — che

questo dicastero non aveva mancato di sollecitare — con i rappresentanti della categoria interessata.

*Il Ministro della sanità: GASPARI.*

**PISICCHIO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, tenuto conto che la Comunità europea, con la nuova politica agricola deliberata, ha predisposto un vasto piano di interventi in favore degli operatori agricoli dei paesi membri, come:

a) la concessione di prestiti e il concorso di capitali a fondo perduto per il 60 per cento alle aziende di allevamento di ovini e bovini, il 55 per cento per il rimboschimento di terreni;

b) la concessione del 25 per cento, oltre al 75 per cento dello Stato italiano per la ristrutturazione agricola, intesa ad ottenere una maggiore redditività attraverso l'acquisto di macchine, impianti di irrigazione e bestiame;

c) la concessione di prestiti bancari con tassi agevolati del 3 per cento, di cui l'1 per cento a carico della Comunità e il 2 per cento dello Stato italiano;

d) la concessione di premi di 300 mila lire e per cinque anni, alle aziende impegnate alla formazione di programmi e bilanci annuali;

e) la concessione a quegli operatori agricoli, che dovessero lasciare la terra, di una indennità di lire 560 mila annue, se coniugati e di lire 375 mila se scapoli;

f) la organizzazione di « centri d'informazione » per la formazione professionale degli operatori agricoli e per la ristrutturazione dell'agricoltura, con la corresponsione di un « salario scolastico » ai frequentanti;

quali iniziative siano state predisposte o s'intendano prendere perché l'Italia possa beneficiare di tali provvedimenti. (4-02401)

**RISPOSTA.** — L'interrogante si riferisce ad alcune norme contenute nelle direttive comunitarie concernenti l'ammodernamento delle aziende agricole e l'incoraggiamento a cessare l'attività agricola, nonché alla direttiva riguardante l'informazione socio-economica, approvate nel mese di marzo del 1972 dal Consiglio dei ministri delle Comunità economiche europee e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* delle stesse Comunità in data 17 aprile 1972. Tali direttive prevedono un sistema di misure da erogarsi sia sotto la forma di contributi in conto capitale e di premi o di indennità, sia

sotto la forma di concorso negli interessi sui mutui per investimenti.

Ciò premesso, occorre subito precisare che nessuna disposizione comunitaria prevede « la concessione di prestiti per i quali è stabilito un concorso di capitale a fondo perduto del 60 per cento alle aziende di allevamento di ovini e bovini » (punto a) della interrogazione), né vi sono norme che prevedano la concessione di prestiti bancari con tassi agevolati del 3 per cento, di cui l'1 per cento a carico della Comunità e il 2 per cento a carico dello Stato italiano.

In effetti, le disposizioni comunitarie stabiliscono che, quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino od ovino, può essere concesso un aiuto sotto forma di abbuono d'interesse per gli investimenti necessari per l'attuazione del piano, sempreché, a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dalla azienda superi il 60 per cento. L'ammontare di detto abbuono può al massimo raggiungere il 5 per cento per la durata di 15 anni, mentre il tasso d'interesse a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3 per cento.

Quanto, poi, alla richiesta di notizie circa le iniziative predisposte perché l'Italia possa beneficiare delle misure previste dalle direttive comunitarie, si comunica che il Ministero ha da tempo predisposto i relativi testi e che su di essi è stata aperta una doverosa, preliminare consultazione delle organizzazioni professionali e sindacali più rappresentative del mondo rurale. Ciò consente di affermare che, in termini brevi, sarà possibile promuovere, da parte degli organi comunitari, il prescritto preventivo esame della legislazione nazionale con la quale si intende dare attuazione, in Italia, alle direttive in parola.

Con l'occasione, si rammenta che, per l'attuazione delle direttive, nel bilancio statale del 1973 — stato di previsione del Ministero del tesoro — è stata accantonata la somma di 100 miliardi di lire, al precipuo scopo di applicare tempestivamente, e probabilmente prima di ogni altro paese della Comunità, le direttive concernenti la riforma delle strutture agrarie.

*Il Ministro: NATALI.*

**POLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali decisioni intenda adottare in merito allo sdoppiamento delle prime classi dell'istituto commerciale di Cecina (Livorno).

Come è noto, nelle classi in questione, dato l'eccessivo affollamento, l'insegnamento è oltremodo difficoltoso.

Il provvedimento che è vivamente auspicato da tutta la popolazione locale è anche sollecitato dal competente provveditorato agli studi. (4-02279)

**RISPOSTA.** — Gli alunni iscritti per l'anno scolastico 1972-73 presso l'istituto tecnico commerciale Carlo Cattaneo di Cecina sono, complessivamente, n. 384 così suddivisi:

- alla prima classe n. 109 alunni;
- alla seconda classe n. 75 alunni;
- alla terza classe n. 87 alunni;
- alla quarta classe n. 73 alunni;
- alla quinta classe n. 40 alunni.

Pertanto, considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1968, n. 1406, l'organico dell'istituto medesimo è costituito da due corsi completi, il provveditore agli studi di Livorno, tenute presenti le disposizioni in materia, ha autorizzato n. 5 classi collaterali, di cui n. 2 prime classi, n. 1 seconda classe, n. 1 terza classe e n. 1 quarta classe.

Conseguentemente le prime classi hanno una media di 27 alunni, le seconde classi 25 alunni, le terze classi di 29 ed infine le quarte una media di 24-25 alunni ciascuna.

Stando così le cose e considerando che le aule di cui dispone l'istituto sono sufficienti ad accogliere ognuna delle classi suddette, non si è ravvisata la necessità di ulteriori sdoppiamenti che, fra l'altro, sarebbero in contrasto con le disposizioni vigenti.

*Il Ministro:* SCALFARO.

**POLI.** — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se ritengano opportuno e conveniente disporre che gli uffici finanziari in genere, e, soprattutto, quelli del registro, del catasto e le conservatorie, vengano dotati di marche e carta da bollo.

Ciò allo scopo di evitare che il pubblico dopo aver fatto lunghe code agli sportelli dei menzionati uffici, debba poi recarsi ad acquistare le marche bollate necessarie, dall'apposito rivenditore, spesso sistemato in zone piuttosto distanti dagli uffici finanziari, con la conseguenza che i contribuenti, il più delle volte, sono costretti a perdere intere giornate per ottenere magari un semplice atto che addirittura potrebbe essere fatto nello stesso momento in cui viene richiesto. (4-02887)

**RISPOSTA.** — Da oltre un trentennio la distribuzione primaria dei valori bollati è affidata agli istituti di credito, i quali vi provvedono in base ad apposite convenzioni.

Finora il sistema prescelto e l'organizzazione stessa del servizio da parte dei menzionati enti non hanno dato luogo a considerazioni critiche riguardanti la struttura dell'apparato distributivo, tal che sembra debba ritenersi che anche i rilievi espressi dalla interrogazione siano da riferirsi essenzialmente a situazioni episodiche e contingenti.

In tale eventualità, la citazione degli uffici presso i quali le particolari situazioni si assumono verificate potrebbe consentire all'amministrazione opportuni ed efficaci interventi correttivi.

Il suggerimento di incaricare tutti gli uffici finanziari della vendita dei valori bollati, pur annotando elementi di positivo interesse, non sembra, invece, facilmente attuabile. Esso, infatti, graverebbe i suddetti uffici di cospicue incombenze di carattere contabile, nel mentre porrebbe l'amministrazione di fronte al pesante onere di spese, occorrenti per l'acquisto delle attrezzature di sicurezza necessarie alla custodia dei valori in questione.

*Il Ministro delle finanze:* VALSECCHI.

**RICCIO STEFANO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per chiedere se intenda disporre l'invio diretto all'ufficio di Ischia Ponte (Napoli), della posta diretta ai cittadini abitanti nella circoscrizione dell'ufficio; e come creda di coordinare il servizio tra l'ufficio di Ischia Ponte e Ischia Porto. (4-02922)

**RISPOSTA.** — Il problema di un diverso e più razionale assetto del servizio di trasporto e di recapito della corrispondenza nell'isola di Ischia sta formando oggetto di particolare studio, attesa la rilevante importanza dell'isola stessa sul piano turistico nazionale ed internazionale.

Il problema non è di facile soluzione, connesso com'è a iniziative e decisioni che investono sfere di competenza estranee a questa Amministrazione (società di autolinee, società di navigazione, Ministero della marina mercantile).

Si assicura, comunque, che sono in corso opportuni contatti con i competenti organi interessati per una migliore sistemazione dei servizi.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

Sulla base delle risultanze e delle intese che sarà possibile conseguire, non si mancherà di adottare le soluzioni che saranno ritenute più idonee.

*Il Ministro:* GIOIA.

ROBERTI, CASSANO E NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali soluzioni intendano dare le autorità di Governo alla strana situazione determinatasi a Piombino (Livorno) a seguito della sospensione dei lavori per la costruzione della centrale termoelettrica dell'ENEL di Tor del Sale, sospensione determinata dalla decisione del comune di Piombino di revocare la licenza edilizia per ragioni ecologiche.

Detta sospensione, che ha provocato il licenziamento di quasi mille lavoratori addetti ai lavori stessi, non più seguita da alcun altro provvedimento né di rimozione degli impianti, né di completamento degli stessi, né di trasferimento in altra zona, rischia, da un lato, di aggravare la già drammatica situazione di disoccupazione in atto nella zona, e, dall'altro, di provocare la perdita per il non uso dei delicati costosi impianti della centrale stessa, già in gran parte ultimata e che sono costati vari miliardi, che andrebbero così gettati al vento; così come del pari inutilizzato resterebbe l'altro costoso elettrodoto Suvereto-Poggio a Caiano, già costruito per immettere in rete l'energia prodotta.

(4-02684)

RISPOSTA. — La costruzione da parte dell'ENEL della centrale termoelettrica di Piombino, comprendente nella fase iniziale quattro sezioni della potenza di 320 mila chilowatt ciascuna, è stata approvata dal CIPE e pertanto è stata autorizzata da questo Ministero di concerto con quello dei lavori pubblici con decreti in data 17 luglio 1969 e 1° ottobre 1970 ai sensi del testo unico del 1933 n. 1775.

I lavori sono stati iniziati sulla base di un preliminare di convenzione stipulato con il comune e della regolare licenza edilizia concessa il 21 luglio 1969 per un impianto della potenza complessiva di 1.240 megawatt.

Successivamente l'ENEL ha chiesto una variante a tale licenza resasi necessaria dalla progressiva precisazione delle modalità esecutive. Il comune non solo non l'ha concessa, ma ha revocato la licenza edilizia a causa di preoccupazioni in ordine all'inquinamento

atmosferico, nonostante che l'apposita commissione di esperti previsti dalla detta convenzione si fosse espressa in maniera sostanzialmente favorevole. Il comune ha chiesto un impegno dell'ENEL ad alimentare le nuove sezioni solo con gas metano, ponendo come unica alternativa l'uso esclusivo di olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ).

Per altro, in considerazione della ingente quantità di combustibile necessario, l'ENEL non ha potuto ottenere affidamenti per una adeguata fornitura e per una durata almeno ventennale, nonostante che la centrale sia in grado di funzionare anche a metano.

Pertanto, l'ENEL ha potuto limitarsi a ribadire l'impegno ad esercitare l'impianto con l'impiego dei combustibili consentiti dalla vigente legge n. 615 e relativo regolamento, adottando tutti gli accorgimenti atti a garantire che anche nelle condizioni atmosferiche più sfavorevoli non siano superati i livelli di inquinamento previsti dalla legge stessa. E poiché tale assicurazione non è stata ritenuta sufficiente dal comune i lavori di costruzione della centrale, iniziati dall'ottobre 1969, hanno dovuto essere sospesi.

Come conseguenza le imprese appaltatrici sono state costrette a mettere in Cassa integrazione i propri operai, determinando uno stato di agitazione tra le maestranze estese alla cittadinanza di Piombino.

Per risolvere la questione il 19 dicembre si è tenuta, sotto la presidenza del ministro dell'industria una riunione con l'intervento dei rappresentanti della Regione toscana, della provincia di Livorno e del comune di Piombino.

In tale sede il ministro ha sottolineato l'esigenza di pervenire ad una rapida soluzione del problema data la delicata situazione cretasi in materia di produzione di energia elettrica a causa delle difficoltà frapposte dalle amministrazioni locali, situazione che può determinare in tempi non lunghi una carenza di disponibilità di energia con conseguenti riflessi dannosi al processo di sviluppo della industria.

Si è posto poi in rilievo che la salvaguardia dell'ambiente è assicurata facendo obbligo all'ENEL di installare una rete di monitoraggio i cui apparecchi di misura consentiranno di far rilevare tempestivamente ogni influenza sulle modificazioni dell'inquinamento ambientale di anidride solforosa prodotta dalla centrale e di effettuare un rilevamento sistematico della temperatura delle acque comunemente impiegate per il funzionamento della centrale stessa.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

Inoltre sarà fatto obbligo all'ENEL di accantonare congrue riserve di olio a basso tenore di zolfo da impiegare non appena si profili la possibilità che l'anidride solforosa al suolo possa superare il limite di tollerabilità stabilito dalla legge.

I rappresentanti degli enti locali si sono riservati di far conoscere il loro avviso sulla proposta di soluzione.

È altresì da ricordare che il Consiglio dei ministri nella seduta del 29 dicembre 1972 ha approvato un disegno di legge che trovasi attualmente all'esame del Senato e reca il numero 757, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. In tale disegno di legge è tra l'altro previsto un trattamento fiscale più favorevole per gli oli combustibili a basso tenore di zolfo per favorire la produzione di combustibili non inquinanti.

In una prima fase l'olio combustibile a basso tenore di zolfo dovrebbe essere utilizzato quasi esclusivamente dalle industrie siderurgiche e dall'ENEL così che quest'ultimo potrà installare centrali termiche nelle località in cui i comuni si sono opposti per motivi di inquinamento.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: FERRI MAURO.*

SACCUCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione di disagio nella quale sono costretti ad operare i floricoltori della regione Lazio, segnatamente in Santa Marinella (Roma) ove per il quotidiano ed elevato afflusso dei produttori al casello daziario e la meccanica di impostazione della imposta sui fiori non è possibile ottenere la bolletta di pagamento del dazio senza, per altro, perdere tempo utile alla vendita, il che costituisce grave rimessa economica. La rilevante perdita di tempo induce, quindi, i floricoltori a scegliere tra il ritiro della bolletta o l'ingresso al mercato privi della medesima, con il conseguente rischio di elevate multe da parte degli agenti comunali.

Se sia a conoscenza del fatto che i floricoltori, sopra indicati, sono soggetti a quotidiana imputazione dell'imposta sui fiori, tanto che il pagamento del dazio avviene anche per quei fiori invenduti nell'arco della giornata e reintrodotti sul mercato il giorno successivo.

Se e quali provvedimenti intenda adottare perché sia snellita la procedura di pagamento

del dazio e sia finalmente concesso, ai richiedenti, di ottenere l'abbonamento annuo della movimentazione floricola. (4-01304)

RISPOSTA. — Da una prima lettura del testo dell'interrogazione sembrerebbe che le difficoltà in essa denunciate si verificano soprattutto presso gli uffici delle imposte di consumo del comune di Santa Marinella.

L'indagine all'uopo svolta presso l'INGIC, che gestisce le imposte di consumo in quel comune, ha però consentito di escludere tale circostanza.

Si è potuto invece apprendere che, semmai, eventuali intralci potrebbero verificarsi presso gli uffici daziari del comune di Roma, allorché vi giungono i produttori provenienti da varie località del Lazio e segnatamente da Santa Marinella, per effettuare la prescritta denuncia di introduzione con pagamento della relativa imposta.

Gli accertamenti, di conseguenza, sono stati estesi all'ufficio delle imposte di consumo di Roma, e si è appreso che in effetti lamentele analoghe a quelle che formano oggetto del rilievo dell'interrogante sono pervenute anche al consiglio comunale.

È però risultato sostanzialmente infondata la denuncia notevole perdita di tempo che subirebbero i floricoltori presso i caselli daziari.

È stato riferito, a tale proposito, che presso il casello dell'Aurelia, frequentato dagli operatori provenienti dalla zona di Santa Marinella, transitano normalmente non più di tre o quattro floricoltori al giorno, e che quindi il disbrigo delle relative pratiche avviene in tempi assolutamente ragionevoli.

Circa il secondo punto della interrogazione, concernente la mancata restituzione dall'imposta di consumo sui fiori invenduti e riesportati, è da osservare, in via generale, che gli operatori economici interessati potrebbero avvalersi della particolare procedura per la vendita nelle fiere o nei mercati, prevista dall'articolo 199 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, la quale consente di assoggettare al tributo solo i quantitativi effettivamente venduti e costituisce, per ciò, un eccezionale temperamento alla regola generale, delineata nell'articolo 87 del regolamento stesso, secondo la quale l'introduzione di generi soggetti ad imposta nel territorio comunale è atto idoneo a far nascere il debito d'imposta.

Naturalmente, ciò è possibile a condizione che siano osservate talune formalità e modalità, quali il versamento di idonea cauzione

all'atto dell'introduzione e l'identificazione, per qualità, numero e quantità, dei generi imponibili, per evitare possibili abusi.

È però da considerare che tali formalità, che impongono, tra l'altro, una doppia fermata al casello daziario, all'entrata ed all'uscita, potrebbero vanificare il beneficio connesso alla delineata speciale procedura, soprattutto se l'imposta non ha un'incidenza rilevante.

Non a caso si è ritenuto di dover sottolineare la cennata eventualità, avendo presente che la tariffa del comune di Roma prevede proprio per i garofani ed i gladioli, che sono i fiori maggiormente importati, rispettivamente dalla zona di Santa Marinella e da quella di Nepi, un'imposta concreta di 48 lire per chilogrammo, previa deduzione delle tare nella misura del 40 e dell'80 per cento. Si tratta, inoltre, delle uniche specie di fiori escluse dalla supercontribuzione, che grava invece su tutte le altre nella misura del 50 per cento.

Il riferimento alla tariffa, innanzi adombrato, induce infine a dare risposta alla questione sollevata nell'ultima parte della interrogazione, in cui si sollecita lo snellimento della procedura di pagamento del dazio, indicandosi come rimedio efficace a tale scopo l'abbonamento annuo della movimentazione floricola.

Accennato a questo riguardo che la scelta del sistema di accertamento del tributo in questione spetta non allo Stato ma a ciascun comune, che delibera nei singoli casi l'adozione del criterio « a tariffa » o, in alternativa, quello « in abbonamento », si fa presente che qualsiasi iniziativa in materia di imposta di consumo sarebbe attualmente inopportuna, data la imminente entrata in vigore delle norme delegate sulla riforma del sistema tributario, che prevede anche l'abolizione della citata imposta comunale con effetto dal 1° gennaio 1973.

*Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.*

**SANTAGATI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza della avvertita necessità di trasformare l'ufficio postale di Augusta (Siracusa) da locale a provinciale e se ritenga di provvedere con urgenza in tal senso. (4-03020)

**RISPOSTA.** — Dovendosi ritenere che l'interrogante abbia inteso auspicare la trasformazione dell'ufficio locale postale di Augusta in

ufficio principale, si comunica che una siffatta eventualità è stata esaminata da questa Amministrazione, la quale per altro ha dovuto prendere atto, come per casi analoghi, che non sussistono motivi tali da consigliare, nell'interesse del servizio e dell'utenza, la richiesta trasformazione, e ciò anche per i riflessi negativi che l'adozione di un simile provvedimento comporterebbe nei confronti del personale del ruolo degli uffici locali, che dovrebbero trovare sistemazione in altre sedi.

In effetti occorre precisare che la trasformazione di un ufficio da locale in principale di regola, mentre determina un maggior onere di spesa per l'amministrazione, non comporta, per l'utenza, alcun particolare vantaggio.

Infatti gli uffici locali sono in grado di assicurare il buon andamento dei servizi di istituto alla stregua degli uffici principali con pari entità di svolgimento di lavoro, di mezzi di organizzazione e, ove occorre, con gli stessi orari al pubblico, compresi i giorni festivi.

In definitiva si tratta di uffici che, mentre godono della possibilità di adeguamento automatico dell'assegno del personale all'aumento del volume del traffico, vantano sugli uffici principali il pregio di una maggiore economicità di gestione, senza che vi sia alcunché da eccepire in quanto a sicurezza ed efficienza anche in materia di controlli contabili.

*Il Ministro: GIOIA.*

**SANZA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le voci circolanti in ordine alla ventilata soppressione delle intendenze di finanza entro il 1976, a causa della recente istituzione degli ispettorati regionali delle imposte dirette e delle tasse, nonché della ulteriore sottrazione di compiti già di spettanza delle predette intendenze, derivante anche dalla attribuzione del contenzioso IVA agli istituendi uffici provinciali.

Con riguardo a tale ultimo punto, si chiede se, in applicazione dell'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega al Governo della riforma tributaria e successive modifiche, si ritenga di dover apportare disposizioni integrative e correttive al recente decreto delegato sull'IVA, in modo da attribuire alle intendenze di finanza, ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il contenzioso in materia della nuova imposta. Ciò per restituire all'istituto intendentizio il prestigio fortemente leso dai predetti decreti delegati, e anche per parare eventuali eccezioni di incostituzionalità dei decreti medesimi per eccesso di delega.

Infatti, mentre la legge 7 gennaio 1929, n. 4, non ammette, giusta disposizione di cui all'articolo 1, secondo comma, abrogazioni o deroghe tacite, e mentre nella legge delega nessuna autorizzazione a tali abrogazioni o deleghe è consentita, con i decreti delegati in parola, si è attribuito il contenzioso IVA ad uffici diversi dalle intendenze, e quindi in effetti si è derogato alla citata legge n. 4 del 1929.

Infine si chiede di conoscere se sembri in contrasto con le esigenze della riforma tributaria accantonare una parte del personale dell'amministrazione finanziaria, e cioè il personale intendenzioso, mentre si richiede, per la migliore riuscita della riforma stessa, l'impegno di tutte le forze disponibili. (4-02399)

**RISPOSTA.** — Nell'attuale situazione normativa ed organizzativa, l'eventualità di una soppressione delle intendenze di finanza non appare nemmeno ipotizzabile, posto che l'istituto intendenzioso conserva ancora numerosi importanti compiti e funzioni, anche dopo l'emanazione delle norme delegate per l'attuazione della prima parte della riforma tributaria.

Né, d'altronde il provvedimento istitutivo della nuova imposta sul valore aggiunto e tanto meno quello comportante revisione delle circoscrizioni degli ispettorati compartimentali delle imposte e delle tasse sugli affari, possono autorizzare supposizioni nel senso indicato dall'interrogazione.

La potestà di irrogare pene pecuniarie e soprattutto demandata agli uffici IVA dall'articolo 58 del provvedimento delegato del 26 ottobre 1972, n. 633, riflette una necessità che discende dalla particolare natura del nuovo tributo.

Questo, a differenza dell'IGE, non viene determinato in relazione a ciascun atto economico, bensì per masse di operazioni attive e passive effettuate in un certo periodo di tempo, concretando in tal modo un tipo di struttura che richiede la conoscenza esatta della situazione contabile del contribuente.

Avendo presente il meccanismo accennato, è prevalsa la considerazione che solo gli uffici IVA, attraverso le dichiarazioni periodiche dei soggetti d'imposta e servendosi degli altri mezzi conoscitivi di cui dispongono, sono in grado di valutare con maggiore adeguatezza l'entità delle violazioni, ai fini della graduazione delle relative sanzioni.

Sembra perciò che non vi sia alcun motivo valido e fondato per poter attribuire credibi-

lità a certe voci, che sarebbe anzi opportuno non incoraggiare e diffondere, anche per evitare il formarsi di congetture erronee sugli orientamenti futuri riguardanti le strutture dell'amministrazione finanziaria.

Anche i timori che sono stati espressi attorno al recente provvedimento di revisione delle circoscrizioni degli ispettorati compartimentali destano, in verità, non poca sorpresa, sembrando chiaramente delineati nella normativa i compiti dei cennati uffici; compiti, cioè, che si concretano in un'azione armonica di indirizzo, di vigilanza e di controllo, e che attengono essenzialmente all'accertamento della materia tributaria ed alla regolare ed uniforme applicazione dei tributi nei settori della imposizione sia diretta sia indiretta.

Le intendenze di finanza, in definitiva, nel quadro generale di attuazione della riforma del sistema fiscale conservano la propria collocazione e la loro importante funzione, già positivamente sperimentata attraverso una lunga esperienza che è anzitutto interesse dell'amministrazione utilizzare proficuamente, in modo da non disperdere energie e capacità sicuramente in grado di offrire un apporto decisivo al successo del nuovo assetto impositivo.

*Il Ministro: VALSECCHI.*

**SAVOLDI E BALZAMO.** — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per venire incontro alle urgenti necessità delle popolazioni dei comuni della Valle Seriana in provincia di Bergamo, duramente colpite dal nubifragio che si è abbattuto su quelle zone nella notte dal 10 all'11 luglio 1972.

In particolare quali interventi intenda svolgere per assicurare una completa assistenza, riparare i danni subiti dalle abitazioni civili, dalle aziende commerciali, industriali e agricole.

In particolare se intenda disporre per la sistemazione dei torrenti a monte delle località colpite al fine di evitare nuovi possibili allagamenti. (4-00643)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero, con decreto del 23 settembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° dicembre 1972, n. 312, ha provveduto a delimitare, tra l'altro, le zone agrarie della provincia di Bergamo, danneggiate dal nubifragio del 10 luglio 1972, ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive previste dal-

l'articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte.

Per quanto riguarda i danni alle opere pubbliche di bonifica, si precisa che, in relazione alle necessità segnalate dagli uffici periferici e dai consorzi di bonifica operanti nella zona, il Ministero ha potuto disporre un'assegnazione complessiva di lire 410 milioni, di cui 350 milioni per la riparazione di opere pubbliche di bonifica montana e 60 milioni per il ripristino di opere pubbliche di bonifica valliva.

Il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010, ha accreditato la somma complessiva di lire 200 milioni, per lavori di somma urgenza, di cui lire 40 milioni al magistrato per il Po-Parma per opere idrauliche e lire 160 milioni al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, per opere connesse alla pubblica incolumità.

L'accreditamento risultava in rapporto alle iniziali e tempestive segnalazioni di interventi urgenti, segnalati dall'ufficio del genio civile di Bergamo nelle proporzioni di lire 100 milioni per opere idrauliche e lire 200 milioni per opere attinenti la pubblica incolumità.

Immediatamente dopo l'evento, il suddetto ufficio ha effettuato, a norma dell'articolo 70 del regio decreto 30 maggio 1895, n. 350, gli interventi di pronta urgenza, sintetizzabili nei lavori di espurgo dei corsi d'acqua e vallette ostruite, nella disotturazione delle fognature, nello sgombero delle frane, nel ripristino della viabilità e di tutte quelle opere provvisorie ammissibili ai sensi della legge n. 1010.

Al momento, lo stesso ufficio del genio civile ha disposto ed eseguito lavori di carattere idraulico per lire 40 milioni, e opere connesse alla pubblica utilità, per lire 143.700.000, rimettendo le relative perizie ai competenti uffici del magistrato per il Po e del provveditorato alle opere pubbliche di Milano.

Con tali interventi, i servizi primari degli abitati (acquedotti, fognature, strade, deflusso vallette) sono stati ripristinati.

Nell'ambito dello stanziamento fin qui promesso, resta da impegnare la rimanente somma di lire 16.300.000, per lavori, già in corso, riguardanti la sistemazione di frane e la difesa di abitati.

Il Ministero dell'interno, infine, ha concesso un contributo straordinario di lire 70 milioni, da distribuire tramite gli enti comunali di assistenza interessati della provincia, per la prima assistenza alle popolazioni col-

pite dal nubifragio. Lo stesso Ministero ha concesso un contributo di lire 20 milioni, per il ripristino del metanodotto di Gazzaniga, rimasto seriamente danneggiato.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.*

SPONZIELLO. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se ritengano, in applicazione dell'articolo 3 della legge n. 396 del 1967, le cui norme sono state, tra l'altro, confermate in una elaborata decisione del Consiglio di Stato del 7 aprile 1972, n. 361, che anche ai biologi debba essere riconosciuto il diritto, pur nel sistema della mutualità, di poter svolgere tutte le analisi biologiche.

Al riconoscimento di tale diritto si potrebbe addivenire attraverso il convenzionamento tra l'ordine degli interessati e gli enti mutualistici sia negli ambulatori a gestione diretta di essi enti, sia in quelli privati autorizzati.

Non può sfuggire che la realizzazione di tale agognato riconoscimento sarebbe atto di giustizia riparatrice nei confronti di professionisti altamente qualificati e preparati.

(4-01761)

RISPOSTA. — In linea generale si osserva che, dalla competenza attribuita ai biologi dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 396, di eseguire analisi di laboratorio, non può discendere il dovere degli enti mutualistici di concordare con i biologi stessi convenzioni al fine di avvalersi della loro opera nel settore della ricerca clinica, anche perché il servizio specialistico in atto prestato dagli enti mutualistici è disciplinato dall'accordo nazionale intercorso con la FNOOMM e che prevede il conferimento degli incarichi esclusivamente a laureati in medicina e chirurgia.

In linea particolare, si ritiene che la decisione del 7 aprile 1972, n. 361, della IV sezione del Consiglio di Stato e le disposizioni interpretative contenute nella circolare del 26 luglio 1972, n. 107, di questo Ministero non abbiano attinenza con l'eventuale convenzionamento dei biologi con gli enti mutualistici.

Infatti la predetta decisione n. 361 ha preso in esame il caso di lesione di un diritto personale nell'esercizio di una attività di carattere privato ed ha riconosciuto, in applicazione dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sanitarie, il diritto del biologo ricorrente a dirigere il proprio laboratorio di analisi.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1973

In ogni modo, per ogni necessaria opera di mediazione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che non ha mancato di far presente agli enti mutuo-previdenziali di considerare, in sede di stipula di nuove convenzioni, la possibilità di affidare le analisi di laboratorio anche ai biologi, vi è stata, in data 6 settembre 1972, una prima riunione — che questo dicastero non aveva mancato di sollecitare — con i rappresentanti della categoria interessata.

*Il Ministro della sanità:* GASPARI.

TANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento dei cittadini e delle amministrazioni comunali di Bucine e di Montevarchi (Arezzo) per la mancata costruzione di due delle quattro varianti a suo tempo appaltate sulla strada statale n. 540 della Valdambra;

e in particolare per conoscere i motivi per i quali non si sono iniziati i lavori con le due varianti senz'altro più urgenti, interessanti i centri abitati di Levane e di Bucine, che continuamente provocano grave disagio alle popolazioni e notevole difficoltà al traffico;

per sapere come l'ANAS si proponga di operare per eliminare nel tratto di Pietraviva il permanente pericolo rappresentato dall'incrocio-trabocchetto con la comunale di Badia a Ruoti;

e soprattutto per sapere come e quando la ditta appaltatrice, visto che da tempo ha sospeso ogni attività, riprenderà i lavori per dare inizio alla realizzazione delle già decise e attese varianti di Levane e di Bucine, e comunque se si intenda intervenire per rimuovere gli eventuali ostacoli che hanno impedito finora di portare a compimento i lavori per il miglioramento e la completa sistemazione della statale 540 della Valdambra, importante arteria di collegamento tra il Valdarno, la provincia di Siena e la costa tirrenica.

(4-01235)

RISPOSTA. — I lavori di adeguamento di tratti della strada statale n. 540 di Valdambra, consegnati nel 1969 all'impresa appaltatrice, prevedevano anche la costruzione di quattro varianti in corrispondenza degli abitati di Pietraviva e Pogi nonché di Bucine e Levane (frazione di Montevarchi).

Nel programma di sviluppo dei lavori si è ritenuto opportuno dare la precedenza alla realizzazione della variante di Pietraviva, in quanto la sede esistente della statale presen-

tava condizioni di pericolosità per lo stato dei piani viabili, e alla variante di Pogi, per poter eliminare una pericolosa strettoia in curva esistente nell'abitato.

A seguito di maggiori esigenze emerse nel corso dei lavori, fu necessario predisporre una perizia di variante e suppletiva sospendendo la esecuzione, fra l'altro, delle varianti di Bucine e Levane, in attesa del finanziamento della perizia.

Reso possibile il finanziamento è stata ordinata la ripresa dei lavori per la esecuzione delle due varianti auspicata.

Per quanto concerne l'incrocio con la strada comunale di Badia a Ruoti, si fa presente che tra i lavori di adeguamento in parola è compresa la sistemazione dell'incrocio stesso mediante canalizzazione a raso, per cui si ritiene che non sussisteranno più motivi di pericolo per il traffico veicolare.

*Il Ministro:* GULLOTTI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e al Ministro delle finanze.* — Per chiedere se ravvisino la necessità di modificare la norma dell'articolo 17 (secondo comma) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con la quale si dispone che il ricorso contro le decisioni degli uffici impositori debba essere presentato — anche per posta — alla commissione imposte in originale ed in copia con la sanzione della improcedibilità del ricorso se la copia non è allegata, concedendo però il termine di un anno per presentare la copia.

L'interrogante domanda se sia possibile che il buon diritto di un contribuente per essere riconosciuto debba essere appoggiato da una copia del tutto inutile e che ad ogni modo la commissione potrebbe procurarsi con la esecuzione di una fotocopia;

l'interrogante domanda se — concedendo un anno di tempo — non si attardi così la decisione dei ricorsi e non si offra il fianco ad « abili » contribuenti per sfruttare la norma stessa presentando la copia del ricorso allo scadere dell'anno. (4-02681)

RISPOSTA. — Ad avviso del Governo la prevista improcedibilità del ricorso, nel caso che ad esso non venga allegata copia a cura del ricorrente-attore, appare razionalmente giustificata, così come altrettanto giustificata è da ritenersi la estinzione del processo disposta

dalla legge, qualora sia decorso un anno dalla presentazione del gravame senza che la copia sia stata consegnata o spedita.

Non sembra al Governo che possa essere condiviso il rilievo di inutilità rivolto alla copia in esame, la cui mancanza produce, viceversa, gli effetti innanzi ricordati, proprio perché la legge assume la particolare situazione di omissione come rivelatrice del sopravvenuto disinteresse del ricorrente alla prosecuzione del processo.

È chiaro, d'altra parte, che la copia in carta semplice del ricorso diretto alle commissioni tributarie serve a porre l'ufficio fiscale in condizione di venire a conoscenza della esistenza del ricorso stesso, e quindi a rendergli possibile l'apprestamento degli elementi di difesa a sostegno della pretesa dell'Amministrazione.

Se, quindi, non possono esservi dubbi sulla funzione tipica del documento in questione, non si riscontrano motivi seri per aderire alla soluzione proposta, la quale aggraverebbe le segreterie delle commissioni d'imposta di un costoso adempimento di natura organizzativa ed esecutiva, mentre è il contribuente che deve provvedervi, trattandosi in buona sostanza di un giudizio che è stato da lui promosso a tutela di un proprio interesse.

Quanto alla addotta possibilità offerta dalla legge agli abili contribuenti, i quali sfruttando la norma a proprio vantaggio potrebbero presentare la copia del ricorso allo scadere dell'anno, ritardando così la decisione, è questione che va valutata con qualche riserva.

Non dev'essere infatti trascurato che un tale artificio potrebbe risolversi a danno del contribuente stesso, com'è il caso di eventuale rigetto del ricorso o di soccombenza definitiva davanti all'autorità giudiziaria.

Nell'un caso e nell'altro è noto che il ricorrente è tenuto a pagare non solo la somma dovuta a titolo d'imposta ma anche quella, altrettanto prevista, per interessi moratori.

Fuori delle cennate ipotesi ed in via più generale, occorre comunque considerare che il contribuente esperisce il ricorso per la tutela dei propri interessi, e che pertanto egli avrà di norma tutta la cura a presentare o ad inoltrare la prescritta copia, nel minor tempo possibile.

*Il Ministro delle finanze: VALSECCHI.*

TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e foreste.* — Per

conoscere come sarà possibile conciliare le norme del piano Mansholt con quelle che la Regione Valle d'Aosta si avvia ad approvare il giorno 20 dicembre 1972.

Infatti mentre le norme comunitarie prevedono il pagamento di una indennità in favore di quei contadini che abbandonano la terra la Valle darà un contributo ai contadini perché non abbandonino la terra.

Sembra che gli organi del mercato comune abbiano dato parere favorevole alla legge della Valle.

È assolutamente necessario che una linea comune sia presa per tutto il territorio della Repubblica. (4-03113)

RISPOSTA. — La contraddizione rilevata tra la normativa comunitaria relativa alla riforma delle strutture agrarie, per la parte concernente le provvidenze a favore di coloro che abbandonano l'attività agricola, e talune disposizioni recentemente approvate dalla regione autonoma Valle d'Aosta, con le quali viene prevista la concessione di un'indennità annuale per contenere l'esodo rurale, è solo apparente.

In effetti, tra gli obiettivi della riforma delle strutture agrarie rientra non solo quello della riduzione della popolazione agricola attiva, perché i terreni lasciati liberi possano essere destinati alla creazione di aziende di dimensioni e di strutture adeguate, ma anche quello del mantenimento di un livello minimo di popolazione per la conservazione dell'ambiente naturale nelle zone montane.

Evidentemente, all'attenzione dell'onorevole deve essere sfuggita la disposizione di cui all'articolo 14 - paragrafo 2 - lettera b - della direttiva CEE del 17 aprile 1972, n. 159, (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Comunità legge del 23 aprile 1972, n. 96), che prevede la facoltà, per gli Stati membri, di instaurare regimi nazionali di aiuti, cioè senza il concorso finanziario del FEOGA, a favore delle zone in cui il mantenimento di un livello minimo di popolazione non sia garantito e sia indispensabile un minimo di attività agricola per la conservazione dell'ambiente naturale.

Ovviamente, gli interventi nazionali in questo settore debbono attuarsi in conformità ai criteri che il Consiglio della CEE - giusta il disposto del citato articolo 14 - fisserà per individuare tali zone e per applicare il cenato regime d'aiuti.

L'iniziativa della regione Valle d'Aosta di concedere un'indennità annuale ai conduttori

di aziende agro-pastorali, i cui terreni ricadono nel piano regolatore regionale urbanistico e di protezione dell'ambiente naturale, risponde, in definitiva, ad un indirizzo già sancito del Consiglio della CEE, anche se la iniziativa stessa non può essere considerata valida allo stato attuale, in assenza della decisione del Consiglio relativa alla delimitazione delle zone in cui siffatti interventi potranno realizzarsi.

Va segnalato che la Commissione della CEE, a cui il disegno di legge della regione Valle d'Aosta è stato notificato ai sensi dell'articolo 93 - paragrafo 3 - del trattato di Roma, non ha ancora fatto conoscere il proprio parere in ordine alle misure d'aiuto che la Regione intende istituire: tale parere, ad avviso di questo Ministero, non può che essere sfavorevole, perché gli Stati membri debbono attendere che il Consiglio adotti le previste norme di attuazione dell'articolo 14 della direttiva CEE n. 159.

In definitiva, mentre va posto in rilievo che l'approvazione del disegno di legge regionale non abilita la Regione a porre in esecuzione le misure d'aiuto in esso contemplate - e ciò per i motivi innanzi illustrati - va precisato che nessuna contraddizione esiste tra gli obiettivi propri della direttiva CEE n. 160 relativa alla cessazione delle attività agricole e quelli della direttiva CEE n. 159 relativa all'ammmodernamento delle aziende agricole, nella parte ove quest'ultima prevede la permanenza di un minimo di popolazione agricola in talune zone, trattandosi di un fenomeno circoscritto anzitutto alle zone di montagna e che trova, poi, la sua giustificazione nella necessità di proteggere e conservare l'ambiente naturale.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* NATALI.

TRAVERSA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se il Governo abbia allo studio provvedimenti che possano riparare ad una evidente ingiustizia della legge 24 maggio 1970, n. 336, emanata ad esclusivo vantaggio degli ex combattenti che sono alle dipendenze dello Stato.

Con una successiva proposta di legge si è provveduto ad includere, tra i beneficiari della legge n. 336, altre categorie sia di statali sia di enti parastatali.

Ma si tratta pur sempre di una legge che si limita a favorire soltanto una parte degli ex combattenti.

Poiché la legge prevede notevoli vantaggi, soprattutto ai fini pensionistici, è ovvio che le altre categorie di ex combattenti, escluse da tali benefici, si sentano non soltanto danneggiate ma mortificate dalla esistenza di una legge la quale doveva essere veramente « uguale per tutti » gli ex combattenti, poiché uguale è stato per loro il dovere compiuto nei confronti della patria in armi. (4-00986)

RISPOSTA. — La questione prospettata è all'esame, in sede referente, della I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati che, nella seduta del 15 novembre 1972, ha deliberato di costituire un Comitato ristretto per l'esame di tutte le proposte di legge relative agli ex combattenti.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri:*  
EVANGELISTI.

TRAMAGLIA. — *Al Governo.* — Per sapere:

quali immediati interventi siano stati compiuti dal Governo di fronte all'alluvione che ha sconvolto una vasta zona della valle Seriana (Bergamo), con particolare riguardo all'assistenza per le popolazioni di Albino, Nembro, Gazzaniga, Vertova, Fiorano, Cane, Predalunga, Comenduno, Colzate, Selvino; quali provvedimenti si intendano assumere in rapporto ai gravissimi danni subiti dalle persone (vi è stato anche un morto) e dalle cose, aziende commerciali, industriali ed agricole e abitazioni, a causa del nubifragio e per lo straripamento di torrenti e del fiume Serio, danni ingenti e che dai primi calcoli ammonzano a parecchi miliardi; se in proposito si intenda emanare norme speciali in riferimento ai provvedimenti sopra richiesti e sia necessario dare corso ad un esame approfondito per la sistemazione dell'alveo dei torrenti e del fiume Serio. (4-00690)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con decreto del 23 settembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° dicembre 1972, n. 312, ha provveduto a delimitare, tra l'altro, le zone agrarie della provincia di Bergamo, danneggiate dal nubifragio del 10 luglio 1972, al quale evidentemente si riferisce l'interrogante ai fini della concessione, alle aziende agricole colpite, delle provvidenze contributive previste dall'articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte.

Tra le zone delimitate, sono comprese quelle di tutti i comuni segnalati, ad eccezione di quelli di Colzate e Selvino, per i quali non si sono determinate le condizioni prescritte per far luogo ad un provvedimento di delimitazione.

Per quanto riguarda i danni alle opere pubbliche di bonifica, si precisa che, in relazione alle necessità segnalate dagli uffici periferici e dai consorzi di bonifica operanti nella zona, il Ministero ha potuto disporre un'assegnazione complessiva di lire 410 milioni, di cui 350 milioni per la riparazione di opere pubbliche di bonifica montana, e 60 milioni per il ripristino di opere pubbliche di bonifica valliva.

Il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 12 aprile 1948, n. 1010, ha accreditato la somma complessiva di lire 200 milioni, per lavori di somma urgenza, di cui lire 40 milioni al magistrato per il Po-Parma per opere idrauliche e lire 160 milioni al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, per opere connesse alla pubblica incolumità.

L'accreditamento risultava in rapporto alle iniziali e tempestive segnalazioni di interventi urgenti, segnalati dall'ufficio del genio civile di Bergamo nelle proporzioni di lire 100 milioni per opere idrauliche e lire 200 milioni per opere attinenti alla pubblica incolumità.

Immediatamente dopo l'evento, il suddetto ufficio ha effettuato, a norma dell'articolo 70 del regio decreto 30 maggio 1895, n. 350, gli interventi di pronta urgenza, sintetizzabili nei lavori di espurgo dei corsi d'acqua e vallette ostruite, nella disotturazione delle fognature, nello sgombero delle frane, nel ripristino della viabilità e di tutte quelle opere provvisorie ammissibili ai sensi della legge n. 1010.

Al momento, lo stesso ufficio del genio civile ha disposto ed eseguito lavori di carattere idraulico per lire 40 milioni, e opere connesse alla pubblica utilità, per lire 143.700.000, rimettendo le relative perizie ai competenti uffici del magistrato per il Po e del provveditorato alle opere pubbliche di Milano.

Con tali interventi, i servizi primari degli abitati (acquedotti, fognature, strade, deflusso vallette) sono stati ripristinati.

Nell'ambito dello stanziamento fin qui promesso, resta da impegnare la rimanente somma di lire 16.300.000, per lavori, già in corso, riguardanti la sistemazione di frane e la difesa degli abitati.

Il Ministero dell'interno, infine, ha concesso un contributo straordinario di lire 70 milioni, da distribuire tramite gli enti comunali

di assistenza interessati della provincia, per la prima assistenza alle popolazioni colpite dal nubifragio. Lo stesso Ministero ha concesso un contributo di lire 20 milioni, per il ripristino del metanodotto di Gazzaniga, rimasto seriamente danneggiato.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.*

**TREMAGLIA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere i motivi che hanno spinto la rappresentanza italiana nel CIO a votare per l'espulsione della Rhodesia dalla XX Olimpiade e quali interventi la Presidenza del Consiglio ed il ministro degli affari esteri abbiano compiuto od intendano compiere di fronte a tale avvenimento, proprio perché nessun paese ed in particolare la Rhodesia avevano richiesto l'esclusione degli atleti di colore e di conseguenza la decisione del CIO e il comportamento della delegazione italiana si qualificano inequivocabilmente come atto antisportivo e di adesione al razzismo negro contro i bianchi.

Gli interroganti denunciano tale ignobile atteggiamento contro lo sport e fanno presente le reazioni negative di tutti gli ambienti sportivi nazionali e internazionali, che non possono accettare discriminazioni contro gli atleti di qualsiasi nazione o colore essi siano e chiedono di sapere perché la delegazione italiana non abbia appoggiato la ferma presa di posizione del presidente del CIO Brundage, il quale al termine della riunione ha stigmatizzato apertamente il misfatto dichiarando: « si è trattato di un'aperta intromissione della politica, e ci hanno puntato la pistola alla testa. È stato un ricatto politico ». (4-01365)

**RISPOSTA.** — La votazione che ha deciso l'esclusione della Rhodesia dai XX giochi olimpici si è svolta a scrutinio segreto nel Comitato olimpico internazionale. Come precisa l'articolo 10 dello statuto di tale organizzazione, i suoi membri « sono rappresentanti del Comitato nei loro paesi e non già delegati dei loro paesi al Comitato. Essi non possono accettare dai Governi istruzioni che in qualsiasi maniera interferiscano con l'indipendenza del voto ». È chiaro pertanto che la posizione assunta dal membro italiano del CIO — quale che essa sia stata — è stata decisa autonomamente.

Come è noto, la decisione di escludere la Rhodesia dalla partecipazione alla XX Olim-

piade è stata decretata, al termine di un lungo ed approfondito dibattito, da una larga maggioranza del Comitato olimpico internazionale. Essa appare pertanto formalmente ineccepibile, secondo i principi di democrazia che regolano tale organismo. Al merito della decisione si riferiscono invece le valutazioni che il signor Brundage ha ritenuto di dover fare dopo l'esito delle votazioni.

Per quanto risulta al Governo, la decisione presa dalla CIO non è stata motivata dal fatto che la Rhodesia avesse chiesto l'esclusione degli atleti di colore dalla sua formazione olimpica, bensì dalla illegittimità dei documenti olimpici rilasciati agli atleti rhodesiani. Il problema era stato precedentemente discusso dal Comitato delle Nazioni Unite per le sanzioni alla Rhodesia, che aveva ravvisato nella eventuale partecipazione di una rappresentativa rhodesiana ai giochi olimpici una violazione delle sanzioni alla Rhodesia decise dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, come conseguenza della secessione della Rhodesia dalla Gran Bretagna attuata in contrasto col principio del « governo maggioritario » (e cioè con l'instaurazione di un regime minoritario razzista).

Una specifica raccomandazione per l'esclusione del Comitato olimpico rhodesiano dalla partecipazione alla XX Olimpiade era stata inoltre formulata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 2796 (XXVI), adottata il 10 dicembre 1971.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BEMPORAD.*

**TREMAGLIA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1) se il Governo italiano sia a conoscenza della dichiarazione fatta in questi giorni, in relazione ad un suo recente viaggio in Cina, dal presidente del CONI Giulio Onesti, che così si è espresso: « alla luce della realtà attuale e sulla base delle assicurazioni che mi sono state fornite io conto di poter affermare che le preoccupazioni che possono esistere per la salvaguardia dei diritti di Formosa non hanno alcuna ragione di essere. Formosa è una provincia della Repubblica popolare cinese e, per quanto tale, le sarà garantita una partecipazione senza alcuna discriminazione, sia riguardo agli atleti sia riguardo ai dirigenti. Non si tratta di una affermazione polemica, ma di una constatazione pura e semplice: constatazione che dopo le ultime decisioni dell'ONU è netta, chiara e definitiva. Il

fare appello a dei bizantinismi per contraddirla equivale a negare una realtà che nulla potrà annullare »;

2) se il signor Onesti, presidente del CONI e rappresentante per l'Italia nel CIO ha fatto le, per lo meno sconcertanti, sopra riferite dichiarazioni, che sono una inequivocabile presa di posizione politica e non sportiva, informandone il Governo italiano; ed in base a quali presunte assicurazioni il signor Onesti ha dichiarato Formosa provincia della Repubblica cinese;

3) se, anche per l'alta carica che ricopre nel consesso internazionale, egli è stato autorizzato dal nostro Governo a parlare in questi termini paradossali, dimostrando di sapere tutto ciò che non sanno né la Cina né Formosa, né l'ONU; ed in questo caso quali spiegazioni il Governo può dare di simile atteggiamento mai approvato dal Parlamento;

4) qualora il Governo non fosse stato informato né avesse autorizzato comunque il signor Onesti a rilasciare dichiarazioni di tale genere, quali provvedimenti la Presidenza del Consiglio ritenga prendere nei confronti di tale nostro rappresentante internazionale e, in particolare, se il signor Onesti possa rimanere a ricoprire responsabilmente e con serietà il posto che attualmente occupa in Italia e all'estero;

5) se infine, e proprio per stabilire tutte le responsabilità, il signor Onesti abbia preventivamente informato la giunta nazionale del CONI delle dichiarazioni che avrebbe fatto. (4-01593)

**RISPOSTA.** — In merito ad una recente dichiarazione su Formosa del presidente del CONI, occorre chiarire innanzi tutto che l'avvocato Giulio Onesti non è il rappresentante dell'Italia nel Comitato Olimpico Internazionale (CIO), bensì membro del CIO per l'Italia, carica cui è stato eletto per cooptazione dal Comitato stesso. Si aggiunge che il CIO opera in condizioni di autonomia istituzionale rispetto ai Governi dei singoli paesi cui appartengono i suoi membri, e non corrisponde con essi, bensì con i rispettivi comitati olimpici. Un articolo del suo statuto preclude la possibilità di qualsiasi inframmettenza politica sul suo operato.

Le dichiarazioni rilasciate dall'avvocato Onesti nella sua qualità di membro del CIO non possono quindi impegnare in alcun modo il Governo italiano, la cui posizione in merito allo *status* di Taiwan rimane quella espressa in occasione del riconoscimento

della Repubblica Popolare Cinese, nel comunicato comune italo-cinese del 6 novembre 1970 e nella dichiarazione emessa in pari data dal Governo italiano.

Per quanto attiene alla posizione dell'avvocato Onesti quale presidente del CONI, è ben noto che la vigilanza sull'Ente attribuita dalla legge al Governo si esaurisce nell'accertamento del regolare perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Gli atti dei dirigenti del CONI non afferenti alla loro specifica sfera di autorità assumono il carattere di mere opinioni personali.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BEMPORAD.*

**TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI.** — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali interventi urgenti intendano mettere in atto per alleviare i disagi e quindi il diffuso malcontento degli studenti dei comuni della vallata dello Stilaro (Reggio Calabria) i quali mentre pagano all'azienda di autoservizi Federico lire 12.500 mensili di abbonamento per poter frequentare le scuole medie superiori di Locri sono costretti a viaggiare per circa cento chilometri giornalieri in condizioni veramente scandalose in quanto nel *pullman* stracarico non solo rimangono privi di posto a sedere ma ammucchiati, persino da non poter respirare. (4-03178)

**RISPOSTA.** — Le funzioni amministrative concernenti autoservizi di interesse regionale sono state trasferite, a decorrere dal 1° aprile 1972, dallo Stato alle regioni a statuto ordinario in base al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5.

La competenza delle regioni medesime in materia ha carattere esclusivo, il che non consente a questo Ministero di intervenire in ordine al disservizio segnalato sui servizi automobilistici esercitati dalla ditta Federico nella vallata dello Stilaro.

Si è provveduto comunque a portare a conoscenza della Regione Calabria quanto forma oggetto dell'interrogazione per le iniziative che ritenesse di promuovere nell'ambito della propria competenza.

*Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: Bozzi.*

**VERGA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza della penosa

situazione nella quale è venuto a trovarsi il nostro emigrato in Algeria Giuseppe Monfrini, da otto mesi in carcere in attesa di giudizio.

La nostra ambasciata in Algeri ha valutato attentamente la situazione del giovane ed ha informato la famiglia degli aspetti apparenti di assoluta innocenza.

L'interrogante chiede di sapere se il ministro ritenga opportuno svolgere una particolare azione verso il governo algerino affinché si svolga il processo e nel frattempo sia concessa la libertà provvisoria a questo nostro giovane emigrante che attende dall'Italia un atto di solidarietà che non può mancare. (4-02453)

**RISPOSTA.** — A seguito del costante interessamento e dei passi svolti dall'ambasciata d'Italia in Algeri — su precise istruzioni di questo Ministero degli affari esteri — il connazionale Giuseppe Monfrini è stato posto in libertà il 17 gennaio 1973.

*Il Sottosegretario di Stato: ELKAN.*

**ZURLO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

a) i criteri seguiti nell'accoglimento delle richieste di finanziamento di impianti collettivi da parte di cooperative o di produttori singoli in base all'articolo 2-undecies della legge 4 agosto 1971, n. 592;

b) i motivi che hanno determinato l'esclusione dai finanziamenti del progetto di ampliamento dell'oleificio cooperativo coltivatori diretti di Ostuni (Brindisi) per l'importo di lire 174.000.511 progetto che figurava al primo posto nella graduatoria che la Regione Puglia a suo tempo formulò nel trasmettere al Ministero le richieste di finanziamenti per la provincia di Brindisi;

c) la ripartizione delle somme disponibili fra le regioni italiane e la percentuale di finanziamenti concessi in relazione alle domande presentate.

L'interrogante fa presente, non solo il persistente stato di disagio in cui versa l'olivicultura brindisina ma altresì l'insufficienza degli impianti cooperativi di trasformazione delle olive. Ciò a parere dell'interrogante avrebbe dovuto consigliare il favorevole accoglimento dell'iniziativa di ampliamento dell'oleificio di Ostuni. (4-02426)

**RISPOSTA.** — Si premette che, come è noto, l'articolo unico della legge 4 agosto 1971,

n. 592, ha autorizzato la spesa di 8 miliardi di lire per la concessione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di contributi in conto capitale per la realizzazione, da parte di cooperative e di loro consorzi, o di enti di sviluppo, di impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli.

Con i predetti fondi - detratte le quote assegnate alle regioni a statuto speciale - il Ministero ha formulato un programma generale d'intervento, attenendosi strettamente ai criteri che promanano dalla stessa legge e dalle relative direttive di applicazione, contenute nel proprio decreto del 20 gennaio 1967.

In particolare, tali criteri consentono di finanziare, tra l'altro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie e nell'ambito di un esame comparativo - per settore e per territorio - delle richieste presentate, impianti capaci di risolvere organicamente problemi di valorizzazione di prodotti agricoli, ovvero ampliamenti o ammodernamenti di preesistenti impianti, quando si realizzano sostanziali incrementi nella capacità lavorativa o di conservazione, o sostanziali miglioramenti nei sistemi di lavorazione e commercializzazione dei prodotti, capaci di risolvere organicamente i problemi di valorizzazione della zona interessata.

La domanda della cooperativa Oleificio di Ostuni non è stata accolta, perché la zona in cui opera l'oleificio sociale è sufficientemente servita da impianti cooperativi, la cui potenzialità lavorativa è stata, negli scorsi anni, im-

pegnata solo parzialmente; mentre l'attuale impianto, di cui è proprietaria la cooperativa stessa, è in grado di lavorare convenientemente il prodotto conferibile da parte dei soci.

In via più specifica, è da sottolineare che la richiesta dell'Oleificio di Ostuni riguarda, in gran parte, opere di pura manutenzione (rifacimento della pavimentazione e di pareti della sala di lavorazione, risanamento di ambienti al primo piano, rifacimento di intonaci e così via e la sostituzione del macchinario esistente) che, in quanto tali, non avrebbero accresciuto la produttività del complesso esistente.

D'altra parte, il rinnovamento delle attrezzature obsolete, per altro già finanziate dallo Stato, non è apparso problema di particolare urgenza, avuto anche riguardo alle modeste disponibilità finanziarie in rapporto alle innumerevoli richieste d'intervento presentate, alcune delle quali - ancorché valide sotto ogni aspetto - non hanno trovato possibilità di accoglimento.

Per tali motivi, la determinazione della Regione Puglia, di porre l'iniziativa al primo posto tra quelle ritenute tecnicamente ed economicamente valide, non poteva essere condivisa sulla base dei criteri generali e delle specifiche direttive di applicazione dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

*Il Ministro: NATALI.*